

Guidare Protetti Van

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO E
DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



contratto di assicurazione
per autocarri fino a 70 q.li
e camper
edizione giugno 2025



Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!

AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contatti**
- 💬 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202136**
- ✉ Indirizzo PEC: axampsdanni@legalmail.it



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Contatti utili

Per assistenza e informazioni sulle polizze

Smart Center Auto



Numero Verde 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00



Per richieste di assistenza commerciale utilizzare il modulo on-line presente sul sito www.axa-mps.it

Per denunciare un sinistro relativo alla RCA e/o alle Garanzie accessorie

Contact Center Sinistri Auto



Numero Dedicato 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.



Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Sud



e-mail sinistri.banca@axa.it

Per denunciare un sinistro relativo a Tutela Legale

Inter Partner Assistance S.A.



Numero Verde 800 44 83 46



Numero non gratuito +39 06 421 157 89



Fax +39 06 48 70 326

Per richiedere l'assistenza stradale

Centrale Operativa di AXA Assistance (24 ore su 24)



Numero Verde 800 300 433



Numero non gratuito +39 06 421 157 45



Fax +39 06 47 40 742

Per conoscere le carrozzerie convenzionate



Sito www.axa-mps.it

Per inoltrare un reclamo



AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma



e-mail reclami.danni@axa-mps.it



Pec reclamiivassamad@legalmail.it

Guidare Protetti Van

Condizioni di Assicurazione

Mod. ATD/AA/GP 0038 Ed. 06/2025

Indice

Il Glossario	pag. 6
Sezione A - Norme che regolano l'assicurazione	pag. 14
Art. A.1 - Estensione territoriale	pag. 14
Art. A.2 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente	pag. 15
Art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente	pag. 15
Art. A.4 - Altre assicurazioni	pag. 15
Art. A.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	pag. 15
Art. A.6 - Diritto di ripensamento	pag. 16
Art. A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto	pag. 16
Art. A.8 - Trasferimento della proprietà del veicolo	pag. 17
Art. A.9 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo	pag. 17
Art. A.10 - Cessazione di rischio	pag. 17
Art. A.11 - Contratti di durata inferiore all'anno	pag. 18
Art. A.12 - Sospensione in corso di contratto	pag. 18
Art. A.13 - Competenza territoriale	pag. 19
Art. A.14 - Imposte e tasse	pag. 19
Art. A.15 - Rinvio alle norme di legge	pag. 19
Art. A.16 - Sostituzione del Certificato di assicurazione	pag. 19
Art. A.17 - Tutela della privacy	pag. 19
Art. A.18 - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto	pag. 19
Art. A.19 - Residenza Dinamica	pag. 20
Sezione B - La Responsabilità Civile auto	pag. 21
COSA ASSICURO	
Art. B.1 - La Responsabilità Civile Auto – Garanzia base	pag. 21
Art. B.2 - Estensioni della garanzia base	pag. 22
Art. B.2.1 - Responsabilità Civile dei trasportati	pag. 22
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	
Art. B.3 - R.C.A. PLUS	pag. 22
Art. B.4 - Danni causati da veicolo non assicurato	pag. 24
Art. B.5 - Carico e scarico con mezzi meccanici	pag. 24
COSA NON ASSICURO	
Art. B.6 - La garanzia NON copre	pag. 24
Art. B.7 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale	pag. 24
Art. B.8 - Limitazione della rivalsa	pag. 25
Art. B.9 - Ulteriori Esclusioni specifiche	pag. 25
COME MI ASSICURO	
Art. B.10 - Forma tariffaria Bonus/Malus VAN	pag. 26

Indice

Art. B.11 - Forma tariffaria Bonus/Malus VAN con franchigia	pag. 32
Art. B.12 - Attestazione sullo stato del rischio	pag. 32
Art. B.13 - Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose	pag. 34
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 34
Sezione C - Garanzie per i Danni al veicolo	pag. 36
COSA ASSICURO	
Art. C.1 - Incendio	pag. 37
Art. C.2 - Furto	pag. 37
Art. C.3 - Cristalli	pag. 37
Art. C.4 - Eventi naturali	pag. 37
Art. C.5 - Kasko	pag. 37
Art. C.6 - Atti vandalici e eventi sociopolitici	pag. 38
Art. C.7 - Danni causati da animali selvatici o randagi	pag. 38
Art. C.8 - Business Protetto	pag. 38
Art. C.9 - Camper Protetto	pag. 40
Art. C.10 - Estensioni di garanzia	pag. 41
Art. C.10.1 - Ricorso terzi da incendio	pag. 41
Art. C.10.2 - Estensione della garanzia Furto	pag. 42
COME AMPLIARE LE GARANZIE BASE DANNI AL VEICOLO	
Art. C.11 - Opzione Cristalli Plus	pag. 42
Art. C.12 - Estensione Terremoto	pag. 42
COSA NON ASSICURO	
Art. C.13 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo	pag. 42
Art. C.14 - Ulteriori Esclusioni specifiche per Garanzia	pag. 42
COME MI ASSICURO	
Art. C.15 - Somma assicurata	pag. 44
Art. C.16 - Adeguamento della somma assicurata e del premio	pag. 44
Art. C.17 - Adeguamento del premio della Garanzia Kasko	pag. 44
Art. C.18 - Sistemi di protezione	pag. 45
Art. C.18.1 - Antifurto satellitare	pag. 45
Art. C.18.2 - Veicolo abitualmente ricoverato	pag. 45
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 46
Sezione D - Infortuni del Conducente	pag. 50
COME MI ASSICURO	
Art. D.1 - Infortuni del Conducente	pag. 50
Art. D.2 - Morte e Invalidità permanente da infortunio	pag. 50
Art. D.3 - Estensioni di garanzia	pag. 50
Art. D.4 - Somma assicurata	pag. 50
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	
Art. D.5 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio	pag. 51
Art. D.6 - Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio	pag. 51

COSA NON ASSICURO	
Art. D.7 - Persone non assicurabili	pag. 52
Art. D.8 - Cosa NON è assicurato	pag. 52
COME MI ASSICURO	
Art. D.9 - Limiti di età	pag. 52
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 53
Sezione E – Assistenza	pag. 54
COSA ASSICURO	
Art. E.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza	pag. 54
Art. E.2 - Estensione territoriale	pag. 54
Art. E.3 - Garanzia Assistenza base – Le prestazioni	pag. 55
COME AMPLIARE LA GARANZIA ASSISTENZA BASE	
Art. E.4 - Garanzia Assistenza Plus – Le prestazioni	pag. 60
COSA NON ASSICURO	
Art. E.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza base e Garanzia Assistenza Plus	pag. 62
Art. E.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza base e Garanzia Assistenza Plus	pag. 64
COME MI ASSICURO	
Art. E.7 - Limiti di esposizione– Garanzia Assistenza base	pag. 65
Art. E.8 - Limiti di esposizione – Garanzia Assistenza Plus	pag. 65
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 66
Sezione F – Tutela legale	pag. 69
COSA ASSICURO	
Art. F.1 - Tutela legale	pag. 69
Art. F.2 - Decorrenza della garanzia – Insorgenza del sinistro	pag. 70
Art. F.3 - Estensione territoriale	pag. 70
Art. F.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione	pag. 70
COSA NON ASSICURO	
Art. F.5 - Esclusioni	pag. 71
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 71
Sezione G – Danni alle merci trasportate	pag. 72
COSA ASSICURO	
Art. G.1 - Danni alle merci trasportate	pag. 72
COSA NON ASSICURO	
Art. G.2 - La garanzia NON copre	pag. 72

COME MI ASSICURO

Art. G.3	- Contributo e limite dell'indennizzo annuo	pag. 73
Art. G.4	- Condizioni essenziali	pag. 73
Art. G.5	- Rimpiazzo ed esclusione del deprezzamento	pag. 74
Art. G.6	- Validità territoriale – Sospensione della garanzia durante le traversate marittime	pag. 74
Art. G.7	- Periodo di validità della garanzia	pag. 74
Art. G.8	- Durata dell'assicurazione	pag. 74
Art. G.9	- Plurima assicurazione	pag. 74
Art. G.10	- Valore massimo assicurabile	pag. 74
Art. G.11	- Franchigia	pag. 75
Art. G.12	- Recesso in caso di sinistro	pag. 75

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 75
--	---------

Sezione H - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO pag. 76

Cosa fare in caso di sinistro da Responsabilità Civile Auto

Art. H.1	- Modalità per la denuncia dei sinistri	pag. 76
Art. H.2	- Procedura per il risarcimento del danno derivante da circolazione stradale	pag. 76
Art. H.3	- Termini di legge per il risarcimento	pag. 78
Art. H.4	- Prescrizione	pag. 78
Art. H.5	- Gestione delle vertenze	pag. 78
Art. H.6	- Incidenti stradali con controparti estere	pag. 79
Art. H.7	- Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati	pag. 79
Art. H.8	- Determinazione dell'ammontare del danno in caso di sinistro Danni causati da veicolo non assicurato	pag. 80

Cosa fare in caso di sinistro Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

Art. H.9	- Obblighi in caso di sinistro	pag. 80
----------	--------------------------------	---------

Cosa fare in caso di sinistro per i Danni al veicolo

Art. H.10	- Obblighi in caso di sinistro	pag. 80
Art. H.11	- Esagerazione dolosa del danno	pag. 82
Art. H.12	- Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro	pag. 82
Art. H.13	- Determinazione dell'ammontare del danno	pag. 82
Art. H.14	- Rimborso IVA	pag. 83
Art. H.15	- Rimborso della spesa di acquisto	pag. 83
Art. H.16	- Pagamento dell'indennizzo	pag. 83
Art. H.17	- Documenti da consegnare in caso di sinistro Danni al veicolo	pag. 83
Art. H.18	- Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate	pag. 84
Art. H.19	- Ritrovamento del veicolo rubato	pag. 85
Art. H.20	- Rivalsa	pag. 85
Art. H.21	- Arbitrato	pag. 85

Cosa fare in caso di sinistro Danni alle merci trasportate	
Art. H.22 - Obblighi in caso di sinistro	pag. 85
Cosa fare in caso di sinistro Infortuni del Conducente	
Art. H.23 - Modalità per la denuncia dei sinistri	pag. 86
Art. H.24 - Criteri di indennizzabilità	pag. 86
Art. H.25 - Condizioni di valutazione	pag. 87
Art. H.26 - Pagamento dell'indennizzo	pag. 87
Art. H.27 - Controversie - Arbitrato irrituale	pag. 87
Art. H.28 - Rinuncia alla rivalsa	pag. 88
Cosa fare in caso di sinistro Assistenza	
Art. H.29 - Come denunciare il sinistro - Come richiedere l'assistenza	pag. 88
Art. H.30 - Onere della prova	pag. 89
Art. H.31 - Comunicazioni – Variazioni	pag. 89
Cosa fare in caso di sinistro Tutela legale	
Art. H.32 - Insorgenza del sinistro	pag. 89
Art. H.33 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale	pag. 89
Art. H.34 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	pag. 90
Art. H.35 - Gestione del sinistro	pag. 90
Art. H.36 - Recupero di somme	pag. 90
Art. H.37 - Termini per il risarcimento	pag. 90
Appendici di vincolo	pag. 91
Le fonti normative	pag. 93
Modello della richiesta di Risarcimento diretto da presentare alla Società di assicurazione	pag. 97
Modello della richiesta di Risarcimento diretto alla Società di assicurazione dei sinistri liquidati - da presentare alla CONSAP	pag. 98
Informativa generale sul trattamento dei dati personali	pag. 99

Il Glossario

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Accessori

- di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato fornita direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, compresi gli apparecchi audiofonovisivi. Il corrispondente valore è compreso nel capitale assicurato per il veicolo;
- non di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, fornita dalla casa costruttrice su richiesta. L'installazione sul veicolo è contestuale all'acquisto e fatturata con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino. Sono esclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

Apparecchi audiofonovisivi

radio, radiotelefono, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, navigatore satellitare purché stabilmente fissati al veicolo. Si intendono stabilmente fissati al veicolo anche gli apparecchi audiofonovisivi con frontalino estraibile.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Avente diritto

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il **proprietario del veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il **locatario** nel caso di locazione finanziaria o l'intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

AXA MPS Danni

AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA.

Banca dati degli attestati di rischio (in breve Banca dati)

la banca dati elettronica che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Carta Verde

il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

Certificato di assicurazione

il documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la R.C.A. e fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Classe di conversione universale - CU (Classe di CU)

classe di merito di riferimento per tutte le Società di assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di **premio** correlate al verificarsi o meno di **sinistri** durante il periodo di osservazione.

Classe di merito interna (classe AXA MPS)

classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione di **AXA MPS Danni** che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.

Codice delle Assicurazioni Private (C.D.A.)

il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.

Contraente

la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'**Assicurato**, che stipula il contratto di assicurazione e paga il **premio**.

Contravvenzione

reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'**Assicurato**.

Contributo unificato

la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/02 n. 28.

Degrado d'uso

percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di **sinistro**. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del **sinistro**.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fenomeno elettrico

si intende il corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), la variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti), la sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), l'arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Franchigia

la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. Per la garanzia Infortuni del Conducente si intende la percentuale pattuita contrattualmente che viene detratta dal pun-

Il Glossario

teggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell'**indennizzo** dovuto a seguito di infortunio.

Fulmine

fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Gessatura

ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

Incendio

combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente

evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale che provochi danno.

Indennizzo/indennità

somma dovuta da **AXA MPS Danni** all'**Assicurato** o al beneficiario in caso di **sinistro**.

Infortunio

evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Invalidità permanente

l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'**Assicurato** a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Inabilità temporanea

la temporanea incapacità fisica dell'**Assicurato** ad attendere in tutto o in parte alle sue normali occupazioni.

I.U.R. - Indice Univoco di Rischio

è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro avente diritto: **locatario**/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la Tabella di **sinistrosità** pregressa con i **sinistri** tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Impresa di assicurazione e viene attribuito al momento dell'emissione della **polizza**.

Liquidazione

procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'**indennizzo** di un danno a cose o a persone.

Locatario

l'utilizzatore di un veicolo dato in locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimale

la somma sino a concorrenza della quale **AXA MPS Danni** presta l'assicurazione.

Norme tariffarie

le norme di **AXA MPS Danni** che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

Periodo di assicurazione

il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Periodo di osservazione

il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive per effetto dei **sinistri** pagati nel periodo.

Polizza

l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal **Contraente** a **AXA MPS Danni**.

Proprietario del veicolo

colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RCA

Responsabilità Civile autoveicoli.

Regola proporzionale

se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del **sinistro**, l'assicuratore determina l'**indennizzo** in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del **sinistro**.

Regole evolutive

le modalità definite rispettivamente da **AXA MPS Danni** e dall'IVASS relative alla variazione della classe di merito interna e della classe di CU.

Responsabilità concorsuale

la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. La responsabilità concorsuale dà luogo all'annotazione del **sinistro** sull'**attestazione sullo stato del rischio** con l'indicazione della percentuale di responsabilità.

Responsabilità paritaria-cumulata

è quella cumulata per più **sinistri** in cui vi sia la responsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

Responsabilità principale

la responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione del **sinistro** nell'**attestazione sullo stato del rischio** ed all'applicazione del malus, successivamente al pagamento del **sinistro**.

Risarcimento

la somma corrisposta da **AXA MPS Danni** al **terzo** danneggiato in caso di **sinistro**.

Risarcimento diretto

procedura di **risarcimento diretto** prevista dal D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed entrata in vigore in data 01/02/2007.

Rischio

la probabilità che si verifichi il **sinistro**.

Rivalsa

l'azione esercitata da **AXA MPS Danni** nei confronti del proprio **Assicurato** per recuperare gli importi eventualmente pagati ai **terzi** danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Scoperto

parte del danno che rimane a carico dell'**Assicurato**, espressa in una parte percentuale dell'importo liquidato a termini di **polizza** per il danno stesso.

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento dannoso e, limitatamente alla Sezione Tutela legale, il verificarsi dei casi di controversia.

Sinistro tardivo

sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonchè il **sinistro** relativo a coperture temporanee.

Somma assicurata

valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in polizza o, nel caso dell'assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

Tariffa

la tariffa di **AXA MPS Danni** in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Terzi

per la garanzia R.C.A. si intendono i soggetti indicati dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo,

per le garanzie diverse dalla R.C.A. si intendono le persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Tutela legale

l'assicurazione Tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Veicolo

l'autocarro con peso complessivo a pieno carico fino a 70 quintali (di cui all'articolo 54 lettera d) del Co-

dice della Strada), il camper, l'autocaravan, l'autocasa (di cui all'articolo 54 lettera m) del Codice della Strada) indicato in Polizza.

Glossario per la Garanzia Assistenza

Assicurato

il **proprietario del veicolo**, il **locatario** in base ad un contratto di leasing o noleggio, il conducente e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

Assistenza

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'**Assicurato** che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un **sinistro**, tramite la Centrale operativa di AXA Assistance.

Centrale operativa

la struttura costituita da risorse umane e attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con **AXA MPS Danni** provvede a garantire il contatto telefonico con l'**Assicurato**, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di **AXA MPS Danni**, le prestazioni di assistenza previste in **polizza**.

Domicilio

il luogo, nel paese di origine, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

Guasto

ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o **accessori** del veicolo stesso.

Sono considerati guasti anche:

- il blocco della serratura o dell'antifurto/ immobilizer;
- l'esaurimento batteria;
- l'errore, l'esaurimento o il gelo del carburante;
- la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
- la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;
- l'atto vandalico.

Incidente

l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Malattia improvvisa

ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio di cui l'assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'**Assicurato**.

Veicolo

ai sensi della presente **polizza** si intende

- il camper, l'autocaravan, l'autocasa che non superi il peso complessivo a pieno carico di 70 q.li;
- il fuoristrada immatricolato come autocarro che non superi il peso complessivo a pieno carico di 70 q.li;
- l'autocarro trasporto cose che non superi il peso complessivo a pieno carico di 70 q.li;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- regolarmente assicurato per la copertura **RCA** obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).

Sono esclusi tutti gli altri veicoli, le roulotte, i rimorchi e i carrelli appendice.

Glossario per la Garanzia Tutela Legale

Fatto generatore

la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l'**Assicurato**, fermo quanto disposto dal punto h. Insorgenza del **sinistro** e limiti temporali delle garanzie prestate.

Veicolo

ai sensi della presente **polizza** si intende

- il camper, l'autocaravan, l'autocasa che non superi il peso complessivo a pieno carico di 70 q.li;
- il fuoristrada immatricolato come autocarro che non superi il peso complessivo a pieno carico di 70 q.li;
- l'autocarro trasporto cose che non superi il peso complessivo a pieno carico di 70 q.li;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- regolarmente assicurato per la copertura **RCA** obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).

Sono esclusi tutti gli altri veicoli, le roulotte, i rimorchi e i carrelli appendice.

Glossario per la Garanzia Danni alle merci trasportate

Assicurato

il **Contraente** della **polizza**, proprietario delle merci trasportate a bordo dell'autocarro indicato nel contratto, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Autoveicolo

veicolo a motore con almeno quattro ruote, destinato al trasporto di cose o persone, avente portata a pieno carico inferiore a 7.000 Kg.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione nel proprio interesse.

Contributo

massimale messo a disposizione da **AXA MPS Danni** per uno più **sinistri** verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

Franchigia

importo che, in caso di **sinistro** e qualora il caso ricorra, resta contrattualmente a carico dell'**Assicurato** e viene dedotto dall'importo indennizzabile.

Massimale

limite dell'obbligazione di **AXA MPS Danni**, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del c.c.

Ro-Ro

nave traghetto costruita per il trasporto di veicoli dotati di ruote, imbarcabili, e sbarcabili in modo autonomo e senza l'ausilio di mezzi meccanici.

Sosta intermedia

giacenza delle merci in transito connessa all'ordinaria esecuzione del trasporto.

Norme che regolano l'assicurazione

Art. A.1 - Estensione territoriale

L'assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all'Unione Europea nonché per il territorio della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**; a questo scopo **AXA MPS Danni** rilascia, dietro richiesta dell'**Assicurato**, il Certificato Internazionale di assicurazione (**Carta Verde**). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla **Carta Verde** siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria **RCA**, ferme le maggiori garanzie previste dalla **polizza**. La **Carta Verde** è valida per lo stesso **periodo di assicurazione** per il quale sono stati pagati il **premio** o la rata di **premio**. Per le scadenze intermedie di **premio** trova applicazione l'art. 1901 comma 2 del c.c. e **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata di **premio** interessata. Per la scadenza di annualità, **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verifichino fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità. Qualora la **polizza** in relazione alla quale è rilasciata la **Carta Verde** cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del **periodo di assicurazione** e comunque prima della scadenza indicata sulla **Carta Verde**, il **Contraente** si impegna a distruggere la **Carta Verde** del veicolo assicurato, qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione del documento sopra indicato il **Contraente** deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a terzi. Resta fermo quanto disposto agli artt. A.3 - Dichiarazioni del Contraente e B.7 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale. L'assicurazione **Infortuni del Conducente** vale in tutto il mondo. La valutazione dell'invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.

Per le garanzie **Assistenza** e **Tutela Legale** e **Danni a merci trasportate** vale quanto stabilito dalle specifiche Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della **Carta Verde**, ad esclusione degli Stati le cui sigle internazionali sulla **Carta Verde** siano barrate.

La **liquidazione** dei danni viene effettuata in Italia, con pagamento degli **indennizzi** nella valuta corrente. Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l'Euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Art. A.2 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente

Il **premio** è determinato in base ai dati dichiarati dal **Contraente** e riportati sulla **polizza** con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing, al **locatario**), la **sinistrosità** come rappresentata dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilasciata dal precedente assicuratore. Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del **premio** su basi differenti, **AXA MPS Danni** provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l'eventuale conguaglio di **premio** nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del **Contraente**. In caso di mancato invio della documentazione o mancata corresponsione del conguaglio a suo credito, **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di esperire azione di **rivalsa** in caso di **sinistro** secondo quanto previsto dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella **classe di CU** di massima penalizzazione. Il **Contraente** è tenuto a dare immediata comunicazione a **AXA MPS Danni** di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Con decorrenza dal giorno della comunicazione, **AXA MPS Danni** ha facoltà di adeguare il **premio** a quello corrispondente alle variazioni di rischio intervenute.

In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall'art. B.7 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale e dall'art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente.

Art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal **Contraente** al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso **terzi**, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni Private**, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.4 - Altre assicurazioni

Il **Contraente** o l'**Assicurato** è tenuto a comunicare per iscritto a **AXA MPS Danni** l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione **AXA MPS Danni** ha la facoltà di non proseguire il contratto, previo avviso di quindici giorni. In caso di **sinistro** l'**Assicurato** dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazione, indicando per iscritto a ciascuna il nome delle altre ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. A.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il **premio** o la prima rata di **premio** deve essere pagato alla consegna della **polizza**; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **AXA MPS Danni** che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell'esattore autorizzato.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il **premio** è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il **Contraente** non paga il **premio** si applica il disposto dall'Art.A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto.

Norme che regolano l'assicurazione

Se il **Contraente** non paga le rate di **premio** intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. A.6 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il **Contraente** ha diritto di recedere, pur in presenza di **sinistro**, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R.

In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di **terzi**, il recesso sarà efficace a partire dalla comunicazione di consenso da parte di questi.

Alla ricezione di tali documenti **AXA MPS Danni** provvederà al rimborso del **premio**, delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale già corrisposti, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, **AXA MPS Danni** conserva il diritto di **rivalsa** nei confronti del **Contraente** per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta. Alla richiesta il **Contraente** dovrà allegare una dichiarazione in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde**, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

AXA MPS Danni a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l'esercizio del diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella **Banca dati** prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

Art. A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione. Le regole dell'evoluzione della classe di merito operano al termine dell'intero **periodo di assicurazione**.

La durata del contratto **NON PUÒ ESSERE PROROGATA TACITAMENTE**.

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa. Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo **premio** ed il rilascio, da parte di **AXA MPS Danni**, della relativa quietanza.

In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in **polizza**. Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, **AXA MPS Danni** manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova **polizza** e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Si applicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto scaduto. Qualora il **Contraente**, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

Qualora la polizza non abbia più validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione, il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti elencati il contraente, in caso di sinistro, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA MPS Danni a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. A.8 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del **veicolo** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne immediata comunicazione a **AXA MPS Danni**, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:

a) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio

L'alienante, può chiedere che la **polizza** stipulata per detto **veicolo** sia resa valida per altro **veicolo** di sua proprietà o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto: in questo caso **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio** dell'annualità in corso sulla base della **Tariffa** e delle **Norme tariffarie** in vigore sulla **polizza** sostituita. Nel caso in cui il **veicolo** alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il **Contraente** ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro veicolo intestato ad uno di essi. Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il **veicolo** venga consegnato in conto vendita con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Risoluzione del contratto

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la **polizza** sarà annullata e **AXA MPS Danni** restituirà al **Contraente** la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga richiesta la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del **veicolo**, la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata e non goduta verrà calcolata a partire da quel momento. Per i contratti con frazionamento del **premio**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del **Certificato di assicurazione**.

In entrambe le soluzioni il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. A.9 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo** il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il **Contraente** deve comunicarlo a **AXA MPS Danni** fornendo copia del suindicato documento.

AXA MPS Danni restituisce la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua. Qualora il furto, la rapina o l'appropriazione indebita avvengano nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del **Certificato di assicurazione**, il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le rate di **premio** successive.

Il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. A.10 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di rischio a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del **veicolo** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione a **AXA MPS Danni**. Si intende

Norme che regolano l'assicurazione

equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del **veicolo** ed il **veicolo** stesso non sia stato reclamato dall'intestatario).

Il **Contraente** deve consegnare a **AXA MPS Danni**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del **veicolo**: l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l'avvenuta consegna del **veicolo** ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).

Nei casi suddetti il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve e **AXA MPS Danni** restituisce la parte del **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti.

b) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio

La polizza viene resa valida per altro **veicolo** appartenente al **proprietario (locatario** nel caso di contratti di leasing) del **veicolo** distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto.

AXA MPS Danni procede all'eventuale conguaglio del **premio RCA** dell'annualità in corso sulla base della **Tariffa** e delle **Norme tariffarie** in vigore sul contratto sostituito.

In entrambe le soluzioni previste, il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. A.11 - Contratti di durata inferiore all'anno

Non previsti.

Art. A.12 - Sospensione in corso di contratto

Il Contratto può essere sospeso quando l'utilizzo del veicolo è stato volontariamente sospeso su richiesta del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o dellocatario in caso di locazione finanziaria, per effetto di una formale comunicazione inviata ad **AXA MPS Danni**, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione ad **AXA MPS Danni**, da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità.

Per i veicoli d'interesse storico e collezionistico (Art. 60 DLgs n. 285/1992), il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità.

La sospensione è attivata dal momento della registrazione nella banca dati ANIA (Art. 1, co. 1, lettera c), Reg. D.MISE n. 110/2013). **AXA MPS Danni** fornirà tempestiva comunicazione della registrazione al Contraente.

Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di Assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione del Contratto e riprende dalla riattivazione.

Al termine del periodo di sospensione, il Contratto riprenderà la piena efficacia, senza ulteriori formalità, sino alla nuova scadenza risultante dalla proroga della durata originaria per un periodo

pari a quello della sospensione.

Il contratto viene riattivato in base alla tariffa vigente al momento della sospensione, salvo variazione del rischio, in presenza della quale sarà applicata la tariffa relativa alle polizze nuove, vigente alla data di riattivazione.

Non è consentita la sospensione per contratti di durata inferiore all'anno o privi della garanzia R.C.A.

Art. A.13 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'art. 1469 bis c.c.

Art. A.14 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al **premio**, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **Contraente**.

Il **Contraente**, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del **premio**, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di **AXA MPS Danni** l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del **Contraente**.

In caso di omessa comunicazione, **AXA MPS Danni** avrà diritto di **rivalsa** sul **Contraente** per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. A.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. A.16 - Sostituzione del Certificato di assicurazione

Qualora si debba procedere alla sostituzione del **Certificato di assicurazione**, **AXA MPS Danni** vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del **premio**.

Nel caso in cui il **Certificato** si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, **AXA MPS Danni** rilascia un duplicato su richiesta dell'**Assicurato**.

Se la perdita del **Certificato** sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'**Assicurato** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Art. A.17 - Tutela della privacy

In presenza di un dispositivo telematico, i dati raccolti sono utilizzati da **AXA MPS Danni** per le finalità assicurative illustrate dettagliatamente nell'informativa sulla privacy.

Art. A.18 - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Norme che regolano l'assicurazione

Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. A.19 - Residenza Dinamica

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio. Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Per quanto riguarda l'assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; diversamente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili. Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli) le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.

Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o vacanze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l'imposta sulle assicurazioni se là prevista.

La Responsabilità Civile auto

Ai sensi degli artt. 122 e seguenti del **Codice delle Assicurazioni Private** e successive modificazioni.

Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

COSA ASSICURO

Art. B.1 - La Responsabilità Civile Auto – Garanzia base

AXA MPS Danni assicura, in conformità alle norme del **Codice delle Assicurazioni Private** e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di **risarcimento** di danni involontariamente cagionati a **terzi** dalla circolazione del veicolo descritto in **polizza**.

L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private includendo automaticamente il ricorso **terzi** da incendio;
2. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree aeroportuali. La garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in **polizza**;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, non dotati di targa propria, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
5. nel caso di veicoli dati in uso ai dipendenti, la responsabilità civile del **proprietario** o del **locatario** nel caso di veicolo concesso in leasing, quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
6. nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l'assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici;
7. i danni alla persona subiti dai **terzi** trasportati nella cabina di guida non previsti dalla normativa vigente, sempre che il numero degli stessi non superi quello previsto dalla carta di circolazione;
8. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Inoltre sono considerati **terzi** l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame (prova pratica di guida), e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente;
9. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del **Contraente** e **Proprietario**, se persona diversa, del committente per i danni

involontariamente cagionati ai **terzi** dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul **veicolo** e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul **veicolo** e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati **terzi**.

AXA MPS Danni inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria e indicati nel successivo Art.B.2.1 - Responsabilità Civile dei trasportati. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 3., 5., 6., 7. e 9. i **massimali** convenuti sono destinati anzitutto ai **risarcimenti** dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai **risarcimenti** dovuti sulla base delle Estensioni della garanzia base (Art. B.2.1) e delle sopra richiamate estensioni.

Art. B.2 – Estensioni della Garanzia base

Art. B.2.1 - Responsabilità Civile dei trasportati

AXA MPS Danni assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del **veicolo** assicurato per i danni involontariamente cagionati a **terzi** per eventi connessi alla circolazione del **veicolo** stesso. Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del **veicolo**, alle cose in consegna o custodia dell'**Assicurato** e dei trasportati nonché i danni al **veicolo** stesso. I trasportati non sono considerati **terzi** tra di loro.

La garanzia è prestata con il limite indicato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie. L'estensione è sempre operante senza alcuna maggiorazione di **premio**.

COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. B.3 – R.C.A. PLUS

(valida solo se richiamata in polizza e pagato il rispettivo premio)

a) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli e nipoti minori

AXA MPS Danni rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti del **proprietario** o **locatario** (nel caso di contratti in leasing) del **veicolo** assicurato o delle persone alle quali il **veicolo** è stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a **terzi** dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti (fino al **terzo** grado di parentela) minori o persone soggette a tutela e conviventi purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del **proprietario** (genitore, nonno, zio o tutore).

AXA MPS Danni rinuncia al diritto di **rivalsa** anche nei confronti di chi è civilmente responsabile del minore.

b) Rinuncia alla rivalsa per veicolo dato in uso ai dipendenti (Non valida per i Camper)

AXA MPS Danni rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti del solo **proprietario** o **locatario** (nel caso di contratti in leasing) in caso di **veicolo** dato in uso ai dipendenti per:

1. i danni ai **terzi** trasportati in conseguenza di trasporto non effettuato in conformità alle normative vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
2. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
3. se il trasporto viene effettuato in eccedenza alla massa ammessa.

c) Limitazione della rivalsa

AXA MPS Danni limita il diritto di **rivalsa** nei confronti del **Proprietario**, **locatario** o del conducente del **veicolo** assicurato per i casi previsti all'Art. B.8 - Limitazione della rivalsa.

La **rivalsa** si intende così ridotta:

per i punti b1), b2), b3), b6), b7), b8), b9), b10):	€ 1.500,00;
per il punto b.5):	€ 500,00;
per il punto b.4):	€ =====

d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

AXA MPS Danni, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del **veicolo** assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del **Codice delle Assicurazioni Private**, risponde dei capitali, interessi e spese che l'**Assicurato** deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a persone e cose di **terzi**.

L'assicurazione comprende:

- i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo (dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, **locatario** nel caso di contratti in leasing) o dei familiari conviventi.

In caso di **sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** devono immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**Assicurato**.

L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **AXA MPS Danni**.

Le spese giudiziali sostenute sono a carico di **AXA MPS Danni** nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra **AXA MPS Danni** e l'**Assicurato**.

Non sono considerati **terzi**:

- a) il conducente del veicolo;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'**Assicurato**, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) le società le quali rispetto all'**Assicurato**, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché, gli amministratori delle medesime.

La garanzia forma "Rischio comune" (cumulo dei massimali assicurati) con analoga copertura presente nella Garanzia Incendio, sempreché questa garanzia sia indicata in **polizza**, nonché con quanto riportato al comma 1 dell'Art. B.1 – La Responsabilità Civile Auto – Garanzia base.

e) Tolleranza costo riparazione

In fase di **liquidazione** di **sinistro R.C.A.**, è applicata una tolleranza del 15% sul costo di riparazione quando lo stesso supera il valore commerciale del **veicolo**. La garanzia è valida esclusivamente nel caso in cui la riparazione venga effettuata in una carrozzeria/riparatore convenzionati.

Esempio di Tolleranza costo di riparazione:

Valore del veicolo	€ 4.000,00
Costo di riparazione	€ 8.000,00
Importo liquidato	€ 5.200,00

Art. B.4 – **Danni causati da veicolo non assicurato (Clausola speciale VNA)** (valida solo se richiamata in polizza e pagato il rispettivo premio)

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** per i danni materiali e corporali, subiti a seguito di collisione con un veicolo non assicurato, a condizione che:

- l'**Assicurato** non abbia alcuna responsabilità nella causa del **sinistro** o comunque non in forma prevalente e ne fornisca prova;
- il **sinistro** sia avvenuto in Italia;
- il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- il **sinistro** coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al **risarcimento** non sia prescritto al momento della **liquidazione** del **risarcimento**.
- la **riparazione** venga effettuata esclusivamente presso una carrozzeria convenzionata con **AXA MPS Danni**.

L'**Assicurato** surroga **AXA MPS Danni** nei propri diritti nei confronti dei soggetti civilmente responsabili ai sensi dell'art. 1916 c.c. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell'entità dell'**indennizzo** ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia stessi per quanto non coperto dalla garanzia assicurativa o per l'eventuale eccedenza.

Art. B.5 – **Carico e scarico con mezzi meccanici (Clausola speciale CS)** (valida solo se richiamata in polizza e pagato il rispettivo premio)

AXA MPS Danni assicura, nei limiti dei **massimali** previsti per la garanzia **RCA**, la responsabilità civile del **Contraente** e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a **terzi** nel corso di operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul **veicolo**.

COSA NON ASSICURO

Art. B.6 - **La garanzia NON copre**

In base al disposto dell'art. 129 del **Codice delle Assicurazioni Private** non sono considerati **terzi** e non sono coperti dall'assicurazione:

- i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal Conducente;
- i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
 - a) il **proprietario del veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il **locatario** nel caso di veicolo concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del Conducente del **veicolo** e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al **terzo** grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Art. B.7 - **Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale**

L'assicurazione **NON** è operante in caso di:

- danni causati a **terzi** durante una gara di velocità non autorizzata;
- danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
- dolo del conducente;
- veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte pre-

viste dal Codice della strada, nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”. Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.

Nei predetti casi **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** totale per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

Art. B.8 - Limitazione della rivalsa

AXA MPS Danni limita la **rivalsa** fino a € 20.000,00 nei casi di:

- b.1) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del **sinistro**; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del **sinistro** stesso;
- b.2) autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non c'è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- b.3) **veicolo** dato a noleggio con conducente, senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- b.4) danni subiti dai **terzi** trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- b.5) **veicolo** guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ai sensi della normativa vigente;
- b.6) **veicolo** guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica;
- b.7) **veicolo** con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- b.8) danni alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;
- b.9) trasporto in eccedenza alla massa massima ammessa dalla carta di circolazione;
- b.10) applicabilità dell'art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

Art. B.9 - Ulteriori Esclusioni specifiche

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. B.7 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:

R.C.A. PLUS (Art. B.3)

d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

L'assicurazione non comprende:

- i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i danni dovuti a dolo dell'**Assicurato** e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**.

Carico e scarico con mezzi meccanici (Art. B.5)

La copertura non opera in caso di danni a:

- persone trasportate sul **veicolo** assicurato;
- persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico se legate da rapporto di lavoro con il **proprietario/locatario** del **veicolo**;
- cose trasportate;
- cose di **terzi** che l'**Assicurato** ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

COME MI ASSICURO

Art. B.10 - Forma tariffaria Bonus/Malus VAN (Clausola speciale V)

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di **premio**, rispettivamente, in assenza od in presenza di **sinistri** nei “**periodi di osservazione**” quali definiti al seguente punto 1) “Periodi di osservazione della sinistrosità”, e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di **premio** decrescenti o crescenti, determinati secondo la Tabella 1 - Tabella dei livelli di premio. La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri esplicitati negli articoli seguenti. **AXA MPS Danni** potrà richiedere al **Contraente** di esibire la documentazione indicata negli articoli successivi nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall’art. 132 del **Codice delle assicurazioni Private** in via telematica, attraverso l’accesso alle **Banche dati** di cui agli art. 134 e 135 del **Codice delle Assicurazioni Private** o per incongruenza degli stessi.

In caso di mancata consegna della documentazione il contratto è assegnato alla classe di merito di bonus/malus diciottesima.

1) Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l’applicazione delle regole evolutive, descritte in questo articolo, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di **premio**;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2) Veicolo assicurato per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un **veicolo** assicurato per la prima volta:

- dopo la prima immatricolazione
- dopo una voltura

è assegnato alla **Classe di CU 14**.

Il **Contraente** è tenuto a esibire copia della carta di circolazione del **veicolo** ed il relativo foglio complementare o Certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto precedente, qualora non sia stato possibile effettuare i controlli preassuntivi di cui all’art. 132 del **Codice delle Assicurazioni Private** in via telematica o per incongruenza degli stessi.

In caso di mancata consegna della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di CU 18.

3) Veicolo già assicurato con AXA MPS Danni

Se il **veicolo** era precedentemente assicurato con **AXA MPS Danni** in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus, il contratto è assegnato alla **Classe di CU** rilevata dall’**attestazione sullo stato del rischio** telematico. Se l’**attestazione sullo stato del rischio** non riporta la **Classe di CU** si applicano i criteri previsti al successivo punto 5) Veicolo già assicurato con formula diversa da Bonus/Malus.

4) Veicolo già assicurato presso altra Impresa di assicurazione nella formula Bonus/Malus

Il contratto è assegnato alla **Classe di CU** di assegnazione risultante dall’**attestazione sullo stato del rischio** rilevata dalla **Banca dati**. Qualora l’attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella **Banca dati**, **AXA MPS Danni** acquisisce telematicamente l’ultima attestazione utile e richiede al **Contraente**, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Qualora il **Contraente**, in caso di **sinistri** accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e **AXA MPS Danni** non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell’ultima **attestazione di rischio** presente nella **Banca dati**.

AXA MPS Danni, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto.

5) Veicolo già assicurato con formula diversa da Bonus/Malus

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad un **veicolo** già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella “Bonus/Malus”, il contratto è assegnato alla **Classe di CU** rilevata dalla **Banca dati**. Se l’attestazione non riporta la **Classe di CU**, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- se il **veicolo** è già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, è assegnata alla **classe di CU** 14, senza valorizzazione della sinistrosità progressa;
- se il **veicolo** è già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, è assegnata alla **classe di CU** risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Le sigle N.A. o N.D. eventualmente riportate nell’**attestazione sullo stato del rischio** non equivalgono a zero **sinistri**.

6) Attestazione mancante

In caso di completa assenza di un’**attestazione sullo stato del rischio** utile sulla **Banca dati**, **AXA MPS Danni** richiede al **Contraente** la dichiarazione di cui al precedente punto 4), per l’intero quinquennio precedente. Il **Contraente** a supporto della citata dichiarazione, può consegnare ad **AXA MPS Danni** attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione. **AXA MPS Danni** acquisisce detta documentazione ai soli fini probatori e di verifica. **AXA MPS Danni** assegnerà la **Classe di CU** in base alla citata documentazione.

7) Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all’anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad un **veicolo** già assicurato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all’anno, il **Contraente** deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del **premio** previsto dalla tariffa per la **Classe di CU** cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il **Contraente** deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per **polizza** di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all’anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della **polizza** di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i **sinistri** con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla **Banca dati**, ai sensi dell’art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell’**attestato di rischio** rilasciato dall’Impresa che per prima assumerà il rischio con la **polizza** di durata annuale, ai fini dell’attribuzione della **Classe di CU**.

8) Veicolo precedentemente assicurato all’estero

Per i casi di **veicolo** già assicurato all’estero, il **Contraente** consegna una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero, che consenta l’individuazione della **Classe di CU** da applicare al con-

tratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1 - Livelli di premio, considerando la 14^a quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, **attestazione sullo stato del rischio**.

In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla **Classe di CU 14**.

9) Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo

Nel caso in cui il contratto si riferisca a un **veicolo** che sostituisce altro **veicolo** assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla **Classe di CU** risultante dall'**attestato di rischio** rilevato dalla **Banca dati** a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita e copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall'autorità competente. Al **veicolo** inventuto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la **Classe di CU** precedente alla perdita di possesso.

10) Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in **liquidazione** coatta amministrativa e l'**attestato di rischio** non sia presente nella **Banca dati**, il nuovo contratto è assegnato alla **Classe di CU** di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'Impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del **Contrante**. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

11) Trasformazione societaria

Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria del **veicolo**, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della **Classe di CU** in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

12) Riclassificazione del veicolo

Nel caso di mutamento della classificazione del **veicolo** assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la **Classe di CU** già maturata.

13) Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo

In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all'estero del **veicolo** assicurato, intervenute in data successiva al rilascio dell'**attestazione sullo stato del rischio** ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo **veicolo** intestato allo stesso **proprietario** o al coniuge, alla persona unita civilmente, al convivente di fatto è attribuita la medesima **Classe di CU** del precedente **veicolo**. La disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo **veicolo** da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la **classe di CU** maturata sul **veicolo** alienato è riconosciuto al **locatario**, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

14) Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine

Nel caso in cui un **veicolo** in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato dall'utilizzatore, la **Classe di CU** maturata è riconosciuta allo stesso, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il **veicolo** locato in leasing o noleggiato, la **Classe di CU** è riconosciuta su altro **veicolo** dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

15) Veicolo intestato a portatore di handicap

Nel caso di **veicolo** intestato a soggetto portatore di handicap, la **Classe di CU** maturata sul **veicolo** è riconosciuta, per il nuovo **veicolo** acquistato, anche a coloro che hanno abitualmente con-

doto il **veicolo** stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

16) Trasferimento della proprietà del veicolo

- **Coniuge o convivente** - Nel caso di trasferimento di proprietà di un **veicolo** tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la **Classe di CU** già maturata sul **veicolo** trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la **Classe di CU** maturata sul **veicolo** ceduto su altro **veicolo** di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Pluralità di intestatari** - Qualora la proprietà del **veicolo** passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla **Classe di CU** maturata sul **veicolo** anche quando lo stesso venga sostituito da altro **veicolo** della stessa tipologia. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la **Classe di CU** maturata sul **veicolo** ora intestato ad uno o più di essi, su un altro **veicolo** di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Successione** - Qualora la proprietà del **veicolo** assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del **proprietario**, la **Classe di CU** maturata sul **veicolo** è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del **veicolo** stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro **veicolo** della stessa tipologia assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa **Classe di CU** del **veicolo** di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del **Contraente**, l'Impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale **veicolo** la nuova **Classe di CU**.
- **Cessione del contratto** - Nel caso di trasferimento di proprietà del **veicolo** assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la **Classe di CU** risultante dall'ultimo **attestato di rischio** maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al **veicolo** va assegnato alla **Classe di CU** 14, salvo quanto previsto dal c.d. "dall'Articolo 134, comma 4-bis, CAP, "Bonus Familiare RCA". Il cedente ha diritto a mantenere la **Classe di CU** per il periodo di validità dell'attestato.
- **Da società a persone e viceversa** - Nel caso di trasferimento di proprietà del **veicolo** dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della **Classe di CU**.

17) Rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive a seconda che **AXA MPS Danni** abbia o meno effettuato, nel **periodo di osservazione**, pagamenti per il **risarcimento**, anche parziale, di danni conseguenti a **sinistri**:

- con **responsabilità principale** avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con **responsabilità concorsuale** la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri **sinistri** della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

Lo stesso criterio vale anche per il caso di **risarcimento** di un **sinistro** con danni a persona.

In mancanza di **risarcimento**, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di **sinistro** o di richiesta di **risarcimento**, è considerato immune da **sinistri** agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2 - Regole evolutive.

Mediante l'utilizzo del codice **I.U.R.** rientrano nei **sinistri** osservati anche i **sinistri tardivi**, intesi come **sinistri** non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del **periodo di osservazione** oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i **sinistri** relativi a coperture temporanee.

Il **sinistro tardivo** non presente nell'**attestato di rischio** precedente, perché pagato da una Im-

presa di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli **attestati di rischio** successivi, con eventuale applicazione del “malus”, anche se l'assicurato ha cambiato Impresa.

18) Sinistro riaperto dopo l'eliminazione come senza seguito

Nel caso in cui un **sinistro** già eliminato come senza seguito venga riaperto e allo stesso venga attribuita la **responsabilità principale** o in caso di **responsabilità concorsuale** il cumulo con altro **sinistro** della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla **liquidazione** del **sinistro**, ad assegnare il contratto alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive con conseguente conguaglio di **premio**. **AXA MPS Danni** provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

19) Sinistro eliminato come senza seguito dopo l'appostazione a riserva

AXA MPS Danni, qualora un **sinistro** posto a riserva prima dell'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia dato luogo all'applicazione del Malus sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il **Contraente** originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione del **sinistro** è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il **sinistro** non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior **premio** percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, su richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** rilascerà allo stesso una nuova **attestazione sullo stato del rischio**, nonché provvederà al rimborso del maggior **premio** corrisposto al netto delle imposte.

20) Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

È data facoltà al **Contraente** di evitare le maggiorazioni di **premio** o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 - Regole evolutive offrendo a **AXA MPS Danni**, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **sinistri** avvenuti nel **periodo di osservazione** precedente al rinnovo stesso. Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, ai sensi dell'art. 149 del **Codice delle Assicurazioni Private**, il **Contraente** al fine di conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla “Stanza di compensazione” presso Consap - Via Yser, 14 - 00198 ROMA (www.consap.it).

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i **sinistri** liquidati totalmente e può essere esercitata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.

AXA MPS Danni provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

21) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione non interrompe il periodo di osservazione in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito, purché il **proprietario** (o il **locatario** nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

22) Sostituzione veicolo

La sostituzione del **veicolo** dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento per un altro **veicolo** della classe di merito in corso solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, sempreché il **proprietario** (il **locatario** nel caso di contratti in leasing) del nuovo **veicolo** sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

23) Tabelle

Tabella 1 - Tabella dei livelli di premio

Classe di merito	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus Da - A	Impatto % Bonus	Sconto Bonus (%)
1	0,6602	1 a 1	-	0
1	0,6602	2 a 1	0,95020	-4,980
2	0,695	3 a 2	0,95650	-4,350
3	0,726	4 a 3	0,96391	-3,609
4	0,754	5 a 4	0,96615	-3,385
5	0,780	6 a 5	0,96130	-3,870
6	0,811	7 a 6	0,96366	-3,634
7	0,842	8 a 7	0,97680	-2,320
8	0,862	9 a 8	0,92788	-7,212
9	0,929	10 a 9	0,96041	-3,959
10	0,967	11 a 10	0,96672	-3,328
11	1,001	12 a 11	0,96212	-3,788
12	1,040	13 a 12	0,97378	-2,622
13	1,068	14 a 13	0,98889	-1,111
14	1,080	15 a 14	0,91525	-8,475
15	1,180	16 a 15	0,98333	-1,667
16	1,200	17 a 16	0,94488	-5,512
17	1,270	18 a 17	0,99219	-0,781
18	1,280	18 a 18	-	0

Tabella 2 - Regole evolutive

Classe di merito di provenienza	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 3 - Tabella di corrispondenza

**CLASSE DI “CONVERSIONE UNIVERSALE”
VEICOLI GIÀ ASSICURATI CON ALTRA IMPRESA**

CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU	CLASSE DI INSERIMENTO AXA MPS DANNI
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Art. B.11 - Forma tariffaria Bonus Malus VAN con franchigia

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato nella forma Bonus/Malus con **franchigia** fissa ed assoluta, il cui importo è indicato in **polizza**, il **Contraente** e **AXA MPS Danni** convengono quanto segue:

- il **Contraente** e l'**Assicurato** sono tenuti in solido a rimborsare a **AXA MPS Danni** l'importo del **risarcimento** rientrante nei limiti della **franchigia**;
- **AXA MPS Danni** conserva il diritto di gestire il **sinistro** anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della **franchigia**;
- ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, non si terrà conto dei **sinistri** il cui importo rientri nei limiti della **franchigia**, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a **AXA MPS Danni**.

Qualora quest'ultimo venga effettuato successivamente al rinnovo del contratto, **AXA MPS Danni** assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il **sinistro** non fosse avvenuto. In questo caso **AXA MPS Danni** non procede ad alcun conguaglio del **premio**.

AXA MPS Danni provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

Art. B.12 - Attestazione sullo stato del rischio

AXA MPS Danni, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto**, nell'area riservata del sito www.axa-mps.it, qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, **l'attestazione sullo stato del rischio**.

L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del **Contraente** se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di **contraente** persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lett. b) relativi al **proprietario** ovvero ad altro **avente diritto**;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del **veicolo** per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del **veicolo** assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito **AXA MPS Danni** di provenienza, quella **AXA MPS Danni** di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del **premio** applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con **franchigia**;
- i) l'indicazione del numero dei **sinistri** verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i **sinistri** pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei **sinistri** con **responsabilità principale** e del numero dei sinistri con **responsabilità paritaria**, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- k) gli eventuali importi delle **franchigie**, richiesti e non corrisposti dall'**Assicurato**.

In caso di risoluzione del contratto per furto totale/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il **periodo di osservazione** risulti concluso, **AXA MPS Danni** consegna l'**attestato di rischio** telematico relativo all'annualità in corso, mettendolo a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto** nell'area riservata del sito www.axa-mps.it.

AXA MPS Danni, per i contratti acquisiti tramite intermediari, garantisce, all'**Avente diritto** che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'**attestazione sullo stato del rischio** per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli **attestati di rischio** così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

Gli **Aventi diritto** possono richiedere in qualunque momento l'**attestazione sullo stato del rischio** relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del **Codice delle Assicurazioni Private**. In tal caso, **AXA MPS Danni** consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'**attestato di rischio** comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il **periodo di osservazione**.

Gli **attestati di rischio** così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

AXA MPS Danni non alimenta la **Banca dati** degli **attestati di rischio** con le informazioni relative all'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati, sospesi o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale e che non abbiano concluso il periodo di osservazione.

La Responsabilità Civile Auto

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del **veicolo**, risultante da apposita dichiarazione del **Contraente**, l'ultimo **attestato di rischio** conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal **Contraente** o dal **proprietario** del **veicolo**, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

Art. B.13 – Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose

Qualora il **veicolo** assicurato sia adibito al trasporto di merci pericolose, così meglio indicate:

- liquidi, corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili)
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.)

il **premio** è determinato anche in base alla tipologia di merce pericolosa trasportata.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura Responsabilità Civile Auto

Garanzia Base Responsabilità Civile Auto (Art B.1)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Responsabilità Civile Auto	Massimali previsti in polizza.	=====
Ricorso terzi da incendio nelle Aree Private	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 700.000, ⁰⁰ per ogni sinistro.	=====
Circolazione nelle aree aeroportuali	La garanzia è prestata con il limite dei massimali indicati in polizza fino al massimo di € 10.000.000, ⁰⁰ per ogni sinistro.	=====

Estensioni della garanzia R.C.A. sempre comprese (Art. B.2.1)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Responsabilità Civile dei trasportati	La garanzia è prestata con il limite di € 500.000, ⁰⁰ nell'ambito del massimale RCA per sinistro previsto in polizza.	=====

Tabella 2 - Ulteriori garanzie Responsabilità Civile Auto

R.C.A. PLUS (Art. B.3)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio nelle Aree Private	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 300.000,00 per ogni sinistro. Tale limite si somma a quello previsto per la garanzia base e viene quindi elevato a € 1.000.000,00. Limitatamente ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, la garanzia opera con il limite di € 15.500,00.	=====

Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato (Art. B.4)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Danni causati da veicolo non assicurato	La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro.	=====

Carico e scarico con mezzi meccanici (Art. B5)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Carico e scarico con mezzi meccanici	La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali previsti per la garanzia RCA.	=====

Condizioni R.C.A.		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Forma tariffaria "Bonus-Malus Van" (Art. B.10)	Massimali previsti in polizza.	=====
Forma tariffaria "Bonus-Malus Van con franchigia" (Art. B.11)	Massimali previsti in polizza.	Franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00.

Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

Avviso Eventi Naturali - Prometeo

AXA MPS è in grado di avvisare il contraente dell'approssimarsi di eventi atmosferici e catastrofali, nel quadro delle iniziative di tutela degli interessi protetti dal contratto.

Detto avviso consente al destinatario di ricevere informazioni circa il sopraggiungere di un evento di particolare severità nel luogo di residenza del proprietario dei beni dichiarati in polizza, potenzialmente incidente su di essi e afferente alle garanzie prestate.

Ad evento concluso, nell'area effettiva di accadimento, verrà inviata una comunicazione di caring con le medesime modalità.

I parametri utilizzati, in particolare in termini di probabilità ed intensità dell'evento sono mutuati dalle conoscenze disponibili da fonti pubbliche, secondo le elaborazioni svolte dalla comunità scientifica.

L'informazione è fornita compatibilmente con gli strumenti tecnologici forniti da soggetti terzi (rete internet o telefonica).

L'avviso (gratuito) si prefigge lo scopo di consentire al contraente di adottare misure di protezione dei beni, in quanto ragionevolmente possibili.

In ogni caso, l'avviso non determina obblighi (neppure di mezzi) in capo alle parti del contratto, poiché:

non rientra nelle prestazioni dell'assicurazione stipulata;

non costituisce presupposto per l'attivazione dell'obbligo di salvataggio (Art. 1914), ancorché riconducibile ai generali impegni delle Parti alla leale collaborazione.

Per maggior chiarezza, **l'assenza di avviso** e il **mancato ricovero del bene**, nonché **il sostenimento di spese** per l'avviso, il ricovero o le **misure di protezione particolari** eventualmente **adottate**:

- non determinano responsabilità in capo al Contraente o all'impresa assicuratrice;
- non producono obblighi di rimborso o ristoro di qualsivoglia natura;
- non costituiscono inadempienza contrattuale,
- non riducono le portate delle garanzie e le relative liquidazioni dei sinistri.

L'attivazione o la disattivazione della funzionalità vengono comunicati al Contraente al recapito indicato in Polizza.

Il Contraente, in qualunque momento, può attivare o disattivare, a sua discrezione, l'invio dell'avviso.

COSA ASSICURO

Art. C.1 – Incendio

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo assicurato** a seguito di: **incendio, fulmine, esplosione o scoppio** del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiodonvisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella **somma assicurata**.

Art. C.2 – Furto

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** della perdita del **veicolo** o di sue parti a seguito di **furto**, consumato o tentato; **rapina** consumata o tentata compresi i danni materiali e diretti prodotti al **veicolo** nell'esecuzione od in conseguenza di tali reati.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiodonvisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata. La presente garanzia non è operante qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza.

Art. C.3 – Cristalli

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'**Assicurato** per la sostituzione o riparazione dei cristalli del **veicolo** assicurato dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di **terzi** o per evento naturale come declinato nel successivo articolo C.4 - Eventi naturali.

Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione ed installazione di sensori di pioggia e affini (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del **veicolo** e comunque non installati successivamente dall'**Assicurato**) presenti sull'autovettura al momento del **sinistro**. Sono coperti il parabrezza, il lunotto ed i vetri laterali.

Limitatamente al parabrezza anteriore la sostituzione integrale dello stesso è limitata (sia per le sostituzioni effettuate nei centri autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni** sia nei centri non convenzionati) a una sola volta per anno assicurativo.

Art. C.4 – Eventi naturali

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di:

- grandine, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
- pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), valanghe e slavine, fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, allagamenti, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti o cedimento del terreno, caduta di alberi e di pietre purché in conseguenza di eventi sopraindicati.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiodonvisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

In caso di danno parziale non si applicherà il **degrado d'uso** dovuto all'invecchiamento del veicolo salvo che per la batteria, gli pneumatici, l'impianto di scarico.

Art. C.5 – Kasko

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** indicato in **polizza** a seguito di collisione, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada. La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta di alberi e sassi. Gli **accessori** e gli **apparecchi au-**

Garanzie per i Danni al veicolo

difonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella **somma assicurata**.

Art. C.6 – Atti vandalici e eventi sociopolitici

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di:

- atti vandalici o dolosi di **terzi**;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti di terrorismo o di sabotaggio.

Gli **accessori e gli apparecchi audiodonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel **capitale assicurato**.

In caso di danno parziale non si applicherà il **degrado d'uso** dovuto all'invecchiamento del **veicolo** salvo che per la batteria, gli pneumatici, l'impianto di scarico.

Art. C.7 – Danni causati da animali selvatici o randagi

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di collisione con animali selvatici o randagi.

Art. C.8 – Business Protetto (solo per autocarri trasporto cose fino a 70 q.li)

Pacchetto di garanzie che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il **veicolo**, i beni e i documenti dell'**Assicurato**:

a. Perdita delle chiavi del veicolo

AXA MPS Danni rimborsa le spese per la sostituzione delle chiavi in seguito a perdita, furto, scippo. La garanzia copre anche le spese per i danni conseguenti alla perdita, inerenti le serrature e l'antifurto.

b. Rimborso delle spese per ripristino air-bag e pretensionatori cinture di sicurezza

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per l'eventuale ripristino di air-bag e/o dei pretensionatori delle cinture di sicurezza del **veicolo** indicato in **polizza**, reso necessario in seguito alla loro attivazione in caso di:

- incidente della circolazione con responsabilità al 100% del conducente del **veicolo** assicurato;
- causa accidentale dovuta a difettoso funzionamento.

Il rimborso è effettuato se la riparazione viene eseguita presso una delle carrozzerie/riparatori convenzionati con **AXA MPS Danni**. **AXA MPS Danni** può esercitare la **rivalsa** nei confronti della casa costruttrice del **veicolo** come previsto dalla normativa vigente.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate in **polizza**.

c. Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione

AXA MPS Danni rimborsa:

- le spese sostenute per eliminare i danni al **veicolo** in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali;
- in caso di operatività della garanzia furto, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del **veicolo** in caso di furto totale del **veicolo** e successivo ritrovamento dello stesso.

d. Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo

AXA MPS Danni rimborsa i danni alle attrezzature professionali trasportate sul **veicolo**, i bagagli portati in viaggio in caso di perdita totale del **veicolo** in conseguenza di **incendio**, furto senza ritrovamento o **incidente** da circolazione con responsabilità del conducente.

La garanzia è valida esclusivamente per le cose di proprietà del conducente, del **proprietario** del

veicolo o dei trasportati o dei familiari trasportati.

e. Danni ai locali di proprietà

AXA MPS Danni rimborsa i danni ai muri e alle facciate dei locali di proprietà dell'**Assicurato** e dei soggetti in legame di parentela se non già coperti dalla garanzia di responsabilità civile in quanto già considerati **terzi**, derivanti da **incendio**, esplosione o scoppio quando il **veicolo** non si trovi in circolazione a norma del Codice della Strada.

In caso di **sinistro** l'**Assicurato** deve immediatamente informare **AXA MPS Danni**.

f. Danni indiretti

AXA MPS Danni rimborsa il danno indiretto derivante dalla perdita totale del **veicolo** assicurato, in conseguenza di **sinistro incendio**, furto, rapina, Kasko, indennizzabile a termini di **polizza**, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure, nel caso che il **veicolo** non sia utilizzabile in quanto sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in conseguenza di **incidente** della circolazione.

g. Rimborso tassa di proprietà

AXA MPS Danni rimborsa al **Proprietario** del **veicolo** la tassa automobilistica nel caso di perdita totale del **veicolo** assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del **sinistro** fino alla scadenza dell'annualità pagata.

h. Duplicato documenti

AXA MPS Danni rimborsa il **Contraente** di **polizza** delle spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida e dei documenti inerenti l'attività quali licenze e/o autorizzazioni dovuti a furto, **incendio**, smarrimento.

i. Immatricolazione o passaggio di proprietà

AXA MPS Danni rimborsa il **Proprietario** del **veicolo** delle spese per l'immatricolazione di un nuovo **veicolo** o del passaggio di proprietà di un **veicolo** usato sostenute in seguito a furto, **incendio**, danno da circolazione che determini la perdita totale del **veicolo** assicurato.

j. Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del **veicolo** assicurato disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale con ritrovamento; sono comprese le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.

k. Spese di dissequestro

Sono a carico di **AXA MPS Danni** le spese di gestione del dissequestro se il **veicolo** assicurato è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente.

Se l'**Assicurato** non si avvale dell'assistenza legale fornita da **AXA MPS Danni**, può rivolgersi ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la garanzia copre solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e solo per i diritti ed onorari di patrocinio.

i. Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale

AXA MPS Danni rimborsa le spese per il rilascio dei seguenti documenti in seguito al furto totale del **veicolo** assicurato:

- certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
- la procura notarile a vendere rilasciata a favore di **AXA MPS Danni**.

m. Indennizzo per sospensione patente dipendenti

AXA MPS Danni indennizza forfettariamente per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro il **Proprietario** del **veicolo** assicurato, in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di un proprio dipendente o collaboratore alla guida del **veicolo** assicurato.

n. Contributo per ripristino film e pellicole adesive del veicolo

AXA MPS Danni rimborsa il **Proprietario** del **veicolo** delle spese sostenute per ripristinare le pel-

Garanzie per i Danni al veicolo

licole adesive già presenti sul **veicolo** danneggiate in seguito a incidente della circolazione, furto, incendio, atto vandalico, evento sociopolitico o evento naturale.

Art. C.9 – Camper Protetto (solo per camper, autocaravan, autocasa)

Pacchetto di garanzie che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il **veicolo**, i beni e i documenti dell'**Assicurato**:

a) Garanzia danni al veicolo in seguito al trasporto su vettore

AXA MPS Danni, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente, del **veicolo** stesso a bordo di treni, navi o navi traghetto (veicoli) nei seguenti casi:

1. affondamento, deragliamento del vettore;
2. allagamento della stiva;
3. scontro del vettore con altri mezzi;
4. caduta accidentale o urto di merci o attrezzature di proprietà del vettore;
5. conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse o a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, etc.);
6. perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal Codice della Navigazione.

La garanzia è operante dal momento in cui il **veicolo** è a bordo del vettore.

Qualora per il medesimo rischio sia operante un'altra copertura assicurativa prestata da altra Impresa, la presente garanzia è prestata nella forma "a secondo rischio" per la parte di danno che eccede l'**indennizzo** corrisposto sulla base della predetta copertura.

b) Danni da inquinamento

AXA MPS Danni assicura i danni da inquinamento cagionati dalla fuoriuscita dei liquidi a bordo del mezzo necessari al suo funzionamento quando non si trovi in circolazione.

c) Contribuito per perdita dei bagagli

AXA MPS Danni rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di **incendio** o furto del **veicolo** o **incidente** da circolazione con responsabilità del conducente che comporti la perdita totale del **veicolo**. La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del conducente o dei familiari trasportati: capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio.

d) Estensione garanzia incendio del contenuto

AXA MPS Danni rimborsa i danni al contenuto ed alle attrezzature presenti all'interno del Camper in caso di **incendio** che comporti la perdita totale del **veicolo**.

e) Rinuncia alla rivalsa nei confronti della struttura di rimessaggio in caso di incendio

AXA MPS Danni rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti della struttura presso la quale è ricoverato il **veicolo** in caso di incendio di cui sia responsabile. La garanzia è prestata in presenza della garanzia **Incendio**.

f) Documenti protetti

- Rimborso tassa di proprietà

AXA MPS Danni rimborsa al **Proprietario** del **veicolo** la tassa automobilistica nel caso di perdita totale del **veicolo** assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del **sinistro** fino alla scadenza dell'annualità pagata.

- Duplicato patente di guida

AXA MPS Danni rimborsa il **Contraente** delle spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida dovuto a furto, **incendio**, smarrimento.

- Immatricolazione o passaggio di proprietà

AXA MPS Danni rimborsa il **Proprietario** del **veicolo** delle spese per l'immatricolazione di un

nuovo **veicolo** o del passaggio di proprietà di un **veicolo** usato sostenute in seguito a furto, **incendio**, danno da circolazione che determini la perdita totale del **veicolo** assicurato.

- Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del **veicolo** assicurato disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale con ritrovamento; sono comprese le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.

- Spese di dissequestro

Sono a carico di **AXA MPS Danni** le spese di gestione del dissequestro se il **veicolo** assicurato è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di **incidente**. Se l'**Assicurato** non si avvale dell'assistenza legale fornita da **AXA MPS Danni**, può rivolgersi ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la garanzia copre solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e solo per i diritti ed onorari di patrocinio.

- Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale

AXA MPS Danni rimborsa le spese per il rilascio dei seguenti documenti in seguito al furto totale del **veicolo** assicurato:

- certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
- la procura notarile a vendere rilasciata a favore di **AXA MPS Danni**.

g) Danni al serbatoio

AXA MPS Danni rimborsa i danni materiali e diretti cagionati al **veicolo** assicurato, compresi, se assicurati, i relativi **accessori** ed **apparecchi audiofonovisivi**, da esplosione di altri serbatoi installati sul **veicolo** assicurato.

L'assicurazione opera in estensione della garanzia **Incendio** se presente.

h) Estensione della copertura ai cristalli in plexiglass

AXA MPS Danni estende la copertura della garanzia Cristalli compresa l'opzione Cristalli Plus anche alle vetrate in plexiglass.

Art. C.10 – Estensioni di garanzia

Art. C.10.1 - Ricorso terzi da incendio

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia Incendio)

AXA MPS Danni garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a persone e cose di **terzi** dall'**incendio** (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del **veicolo** indicato in **polizza** quando lo stesso non è in circolazione.

La presente estensione di garanzia è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste da **AXA MPS Danni** per la Responsabilità Civile obbligatoria.

Non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3 c.c., **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del

Garanzie per i Danni al veicolo

danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del **Contraente** o **Assicurato** in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del **risarcimento** del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. **AXA MPS Danni** non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La garanzia forma “Rischio comune” (cumulo dei massimali assicurati) con analoga copertura presente nella **RCA Plus**, sempreché tale garanzia sia indicata in **polizza**, nonché con quanto disposto dal comma 1 dell’Art. B.1 – La Responsabilità Civile Auto – Garanzia base.

Art. C.10.2 – Estensione della garanzia Furto

AXA MPS Danni risponde anche:

- dei danni materiali e diretti subiti dalla carrozzeria del **veicolo** assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- dei danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del **veicolo** suddetto;
- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria che si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

COME AMPLIARE LE GARANZIE BASE PER I DANNI AL VEICOLO (OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Art. C.11 – Opzione Cristalli Plus

La portata della Garanzia base Cristalli viene estesa al tetto panoramico e l’eliminazione del:

- limite massimo di **indennizzo**;
- limite di una sostituzione per anno assicurativo del parabrezza anteriore.

Art. C.12 – Estensione Terremoto

La portata della Garanzia **Eventi naturali** viene estesa ai danni materiali e diretti arrecati al tuo **veicolo** derivanti da terremoto, quando l’evento sia riscontrato su una pluralità di enti assicurati o non.

COSA NON ASSICURO

Art. C.13 - Esclusioni Garanzie per i Danni al veicolo

Per tutte le garanzie danni al veicolo, se non è prevista una copertura specifica, l’assicurazione non comprende:

- i danni determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del **Contraente**, dell’**Assicurato**, del **proprietario** del **veicolo**, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del **veicolo** stesso;
- i danni derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni;
- i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine;
- i danni derivanti da trasmutazione del nucleo dell’atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i danni determinati da mancato uso del **veicolo** e dal suo deprezzamento;
- le spese sostenute per apportare al **veicolo** modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni derivanti dalla partecipazione del **veicolo** a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. C.14 - Ulteriori Esclusioni specifiche per Garanzia

Ferme le Esclusioni previste dall'Art. C.13 - Esclusioni Garanzie per i Danni al veicolo, sono inoltre esclusi:

a. per la garanzia Incendio:

- I danni causati da bruciate non seguite da **incendio**;
- I danni agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

b. per la garanzia Furto:

- l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
- il furto o la rapina commessi dai dipendenti del **Contraente** o dell'**Assicurato** durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

c. per le garanzie Cristalli e Cristalli Plus:

- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici o dolosi;
- i danni determinati ad altre parti del **veicolo** a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni ed i plexiglass.

d. per la garanzia Eventi naturali:

- I danni da circolazione.

e. per la garanzia Kasko:

La garanzia non opera:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- se il **veicolo** è condotto con targa prova;
- se il **veicolo** è fornito in locazione o noleggio;
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
- per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, nonché ad **incendio**, esplosione o scoppio;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano, nonché da circolazione al di fuori della sede stradale;
- se il Conducente al momento del **sinistro** era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in conseguenza a delitti di natura non colposa commessi dall'**Assicurato** o partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi i danni:

- alle ruote, cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria, alle parti meccaniche e/o elettriche se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;
- causati da cose od animali trasportati sul **veicolo**, nonché, da operazioni di carico e scarico;
- determinati da vizi di costruzione.

Restano inoltre esclusi i cassoni scarrabili.

f. per la garanzia Atti vandalici e eventi sociopolitici:

- I danni da circolazione.

g. per la garanzia Business Protetto:

- *Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo*: sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

- *Duplicato documenti*: sono escluse le spese di agenzia.

- *Immatricolazione o passaggio di proprietà*: sono escluse le spese di agenzia.

h. per la garanzia **Camper Protetto**:

- *Garanzia danni al veicolo in seguito al trasporto su vettore*: sono esclusi:

1. i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico ai fini del trasporto del veicolo assicurato;
2. i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

- *Contribuito per perdita dei bagagli*: sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi audio-fono-visivi gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

- *Documenti protetti*:

- *Duplicato patente di guida*: sono escluse le spese di agenzia.
- *Immatricolazione o passaggio di proprietà*: sono escluse le spese di agenzia.

Esclusioni relative all'art. C.10.1 - Ricorso terzi da incendio

- I danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- I danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

COME MI ASSICURO

Art. C.15 - Somma assicurata

Il **veicolo** si intende assicurato al completo degli **accessori** di serie e degli **apparecchi audio-fono-visivi** purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato.

Gli **accessori** non di serie si intendono assicurati purché siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati nella fattura d'acquisto del **veicolo**.

La **somma assicurata** si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in **polizza**, e deve corrispondere al valore del **veicolo** come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione, per i veicoli usati al valore di mercato.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Relativamente a **Danni causati da animali selvatici o randagi**, la garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**, cioè senza l'applicazione del **degrado d'uso** con i limiti indicati nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Art. C.16 - Adeguamento della somma assicurata e del premio

In occasione di ciascun rinnovo annuale il valore del **veicolo** assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da **AXA MPS Danni**, viene adeguato automaticamente a quello di mercato con conseguente modifica del **premio** relativo. Previa specifica richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** si impegna ad adeguare manualmente il valore del **veicolo** assicurato e conseguentemente, a procedere alla modifica del **premio** relativo.

Art. C.17 - Adeguamento del premio della Garanzia Kasko

Il **premio** della garanzia Kasko è calcolato in proporzione di quello stabilito in **polizza** per la garanzia **RCA**, cui è strettamente abbinata. Pertanto in occasione di ogni scadenza annuale successiva alla stipula del contratto viene automaticamente adeguato ad esso.

Art. C.18 - Sistemi di protezione**Art. C.18.1 - Antifurto satellitare**

Il **Contraente** o l'**Assicurato** dichiara che l'autoveicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del **veicolo**. È ammessa l'installazione effettuata da tecnici specializzati ed ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell'antifurto.

In caso di **sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato**, su richiesta di **AXA MPS Danni**, si impegna a fornire prova scritta rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell'operatività per il veicolo assicurato del sistema satellitare al momento del **sinistro**. Il **Contraente** o l'**Assicurato** si impegna, su richiesta di **AXA MPS Danni**, a fornire dimostrazione dell'esistenza e validità del contratto di telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell'abbonamento od altra documentazione equipollente).

il **Contraente** o l'**Assicurato** deve comunicare alla centrale di telesorveglianza il furto del **veicolo** entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto e autorizza **AXA MPS Danni** a interpellare la centrale di telesorveglianza per reperire le informazioni relative al percorso effettuato dal **veicolo** a decorrere dalle 48 ore precedenti all'evento e nei giorni successivi.

Il costo dell'installazione, della manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di telesorveglianza è sempre a carico dell'**Assicurato**.

I dati personali comuni e sensibili eventualmente forniti ad **AXA MPS Danni** dalla centrale di telesorveglianza sono oggetto di trattamento per le finalità connesse alla gestione del **sinistro** (come disciplinato dall'Art. A.18 - Tutela della Privacy).

La mancata osservanza di una o più delle sopracitate norme costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente e comporta l'applicazione di uno scoperto come previsto nelle Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie - Tabella 2 - Ulteriori garanzie per la Copertura per i danni al veicolo.

In polizza deve essere richiamata la "Condizione Particolare 01".

Art. C.18.2 - Veicolo abitualmente ricoverato

Il **Contraente** dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione dei rischi furto, eventi naturali ed eventi sociopolitici/atti vandalici, di ricoverare abitualmente il **veicolo** assicurato in: "autorimessa pubblica", "box privato", "posto veicolo chiuso" o "posto veicolo recintato".

In presenza di **sinistro** furto, evento naturale, evento sociopolitico o atto vandalico, il **Contraente** si impegna, su richiesta di **AXA MPS Danni**, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

La mancata osservanza di una o più delle sopracitate norme costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente.

In **polizza** deve essere richiamata la Condizione Particolare 02).

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura per i danni al veicolo

Garanzia Incendio (Art C.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Incendio	La somma assicurata indicata in polizza	=====

Garanzia Furto (Art C.2)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Furto	La somma assicurata indicata in polizza.	Per ogni sinistro vengono applicati lo scoperto e il minimo indicati in polizza.

Garanzia Cristalli (Art. C.3)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Cristalli	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 600,00 per sinistro e per anno assicurativo. La sostituzione integrale del parabrezza anteriore è limitata a una volta per anno assicurativo.	Per ogni sinistro è prevista una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00. La franchigia prevista non viene applicata se la riparazione dell'auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Garanzia Eventi naturali (Art. C.4)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Eventi naturali	In caso di danno parziale per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico viene applicato il degrado d'uso.	Per ogni sinistro vengono applicati lo scoperto e il minimo indicati in polizza. Lo scoperto e il minimo sono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Garanzia Kasko (Art. C.5)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Kasko	La somma assicurata indicata in polizza.	Per ogni sinistro vengono applicati lo scoperto e il minimo indicati in polizza. Lo scoperto e il minimo sono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Garanzia Atti vandalici e eventi sociopolitici (Art. C.6)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Atti vandalici e eventi sociopolitici	In caso di danno parziale per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico viene applicato il degrado d'uso	Per ogni sinistro vengono applicati lo scoperto e il minimo indicati in polizza. Lo scoperto e il minimo sono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi (Art. C.7)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi	La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè con il limite massimo di indennizzo di € 2.000, ⁰⁰ per sinistro e anno assicurativo e senza l'applicazione del degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo.	Per ogni sinistro vengono applicati lo scoperto e il minimo indicati in polizza. Lo scoperto e il minimo sono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Garanzia Business Protetto (Art. C.8)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Perdita delle chiavi del veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Rimborso delle spese per ripristino air-bag e pretensionatori cinture di sicurezza	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 750, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 750, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Danni ai locali di proprietà	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Danni indiretti	È previsto un indennizzo di € 50, ⁰⁰ per ciascun giorno, con il massimo di 15 giorni per ogni annualità assicurativa, che è corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia ad AXA MPS Danni e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo. In caso di infortunio del dipendente causato da un danno derivante dalla circolazione stradale del veicolo assicurato che ne determina l'impossibilità alla guida, AXA MPS Danni rimborsa € 50, ⁰⁰ per ogni giorno di inabilità risultante da certificato medico fino a un massimo di € 750, ⁰⁰ .	=====
Rimborso tassa di proprietà	Il rimborso è previsto fino ad un massimo di € 200, ⁰⁰ per sinistro.	=====
Duplicato documenti	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====

Garanzie per i Danni al veicolo

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità	La garanzia è prestata con il limite di € 5, ⁰⁰ al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a € 200, ⁰⁰ per sinistro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto.	=====
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200, ⁰⁰ per sinistro.	=====
Indennizzo per sospensione patente dipendenti	La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50, ⁰⁰ al giorno per un massimo di 30 giorni.	=====
Contributo per ripristino film e pelli adesive del veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 500, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====

Garanzia Camper Protetto (Art. C.9)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Garanzia danni al veicolo in seguito al trasporto su vettore	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 10.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Contributo per perdita dei bagagli	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Estensione garanzia incendio del contenuto	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 500, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Rimborso tassa di proprietà	Il rimborso è previsto fino ad un massimo di € 200, ⁰⁰ per sinistro.	=====
Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità	La garanzia è prestata con il limite di € 5, ⁰⁰ al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a € 200, ⁰⁰ per sinistro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto.	=====
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200, ⁰⁰ per sinistro.	=====

Estensione della garanzia Incendio (Art. C.10.1)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Ricorso terzi da incendio	La garanzia è prestata con il limite massimo di €100.000, ⁰⁰ per ogni sinistro.	=====

Tabella 2 - Ulteriori garanzie per la Copertura per i danni al veicolo

Opzione Cristalli Plus (Art. C.11)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Opzione Cristalli Plus	=====	La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed una franchigia fissa ed assoluta di €100,00 per sinistro. Lo scoperto e la franchigia previsti non vengono applicati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Estensione Terremoto (Art. C.12)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Estensione Terremoto	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 10.000,00.	Per ogni sinistro vengono applicati lo scoperto e il minimo indicati in polizza. Lo scoperto e il minimo sono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Sistemi di protezione (Art. C.18)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Antifurto satellitare	=====	Inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo: È previsto uno scoperto del 30% sull'indennizzo.

La garanzia prevista in questa Sezione è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

COSA ASSICURO

Art. D.1 – Infortuni del Conducente

AXA MPS Danni assicura il Conducente del **veicolo** indicato in **polizza** per gli **infortuni** subiti:

- in conseguenza della circolazione stradale e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il **veicolo** indicato in **polizza** in condizioni di riprendere la marcia oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal **veicolo** stesso.

Art. D.2 – Morte e Invalidità permanente da Infortunio

a. Morte: se l'**infortunio** ha per conseguenza la morte, **AXA MPS Danni** corrisponde la **somma assicurata** indicata in **polizza** agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali tra di loro.

b. Invalidità permanente: se l'**infortunio** ha per conseguenza una "Invalidità permanente", **AXA MPS Danni** corrisponde un **indennizzo** calcolato sulla **somma assicurata** come indicato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base all'allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro n. 1124 del 30/06/1995 INAIL e successive modifiche e/o integrazioni riportato nella Tabella 4 - Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente della Sezione H – Norme che regolano il sinistro.

Art. D.3 – Estensione di garanzia

Durante la guida sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:

- annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo;
- alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- ernie addominali traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- colpo di sonno, stato di malore, vertigine o incoscienza;
- imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'**Assicurato** non ne abbia preso parte attiva;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane o smottamenti.

Art. D.4 – Somma assicurata

Le **somme assicurate** sono quelle indicate in **polizza** e rappresentano il massimo indennizzabile per gli **infortuni** riguardanti il caso di "Morte" o quello di "Invalidità permanente".

COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

(Estensioni di copertura sempre comprese in presenza della garanzia Infortuni del Conducente)

Art. D.5 – Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio

AXA MPS Danni, in caso di **infornio** indennizzabile, rimborsa all'**Assicurato** le spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del **sinistro** per le prestazioni di seguito indicate:

- visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
- rette di degenza;
- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento;
- cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
- trasporto sanitario dell'**Assicurato**, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio effettuato nei 90 giorni successivi al **sinistro**.

Nel caso in cui l'**Assicurato** si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", **AXA MPS Danni** rimborsa le spese non riconosciute dal Servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'**Assicurato** per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.

Qualora l'**Assicurato** fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

La somma assicurata indicata in **polizza** è il massimo rimborso per persona per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Art. D.6 – Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio

In caso di **infornio** indennizzabile che ha comportato ricovero e per il quale l'**Assicurato** non ha richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza, **AXA MPS Danni** corrisponde una diaria che decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall'istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura, con il massimo di 30 giorni per evento.

Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero.

In caso l'**Assicurato** riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radiograficamente accertata e non comportante gessatura, **AXA MPS Danni** corrisponde la diaria per un periodo massimo di:

- 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
- 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.

In caso l'**Assicurato** sia soggetto ad intervento di osteosintesi, **AXA MPS Danni** corrisponde la diaria a partire dal giorno successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per **sinistro**. In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio-capsulo-legamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per **sinistro**.

La diaria da gessatura viene corrisposta anche se non vi è stato ricovero.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

COSA NON ASSICURO

Art. D.7 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza, le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali:

- sindromi organiche cerebrali;
- schizofrenia;
- forme maniaco-depressive o stati paranoici.
- forme maniaco-depressive

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Art. D.8 - Cosa NON è assicurato

L'assicurazione non comprende:

- gli infortuni determinati o agevolati da dolo dell'**Assicurato**.

L'assicurazione non comprende inoltre gli infortuni derivanti da:

- guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, fatto salvo quanto previsto dall'Art. D.3 - Estensioni di garanzia;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'**Assicurato**;
- infarti miocardici;
- ernie, fatto salvo quanto previsto dall'Art. D.3 - Estensioni di garanzia.

L'assicurazione non opera:

- per le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici;
- le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S);
- a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo;
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

COME MI ASSICURO

Art. D.9 – Limiti di età

L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Infortuni del conducente (Art.D.1)			
Garanzia	Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Morte		Massimale previsto in polizza	=====
Invalidità permanente	Fino al 20%	Percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata, al netto della franchigia	Franchigia del 5%
Invalidità permanente	Superiore al 20% e fino al 60%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata, senza applicazione della franchigia	=====
Invalidità permanente	Superiore al 60% e fino all'80%	Il 100% della somma assicurata, senza applicazione della franchigia	=====
Invalidità permanente	Superiore all'80%	Il doppio della somma assicurata, senza applicazione della franchigia	=====

Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio (Art. D.6)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio	E' prevista una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a € 50,00 per un periodo massimo di 180 giorni	=====

Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio (Art. D.5)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Rimborso spese di cura da infortunio	Massimale previsto in polizza.	In assenza di ricovero, intervento chirurgico o gessatura, per ogni sinistro è previsto lo scoperto del 20% con il minimo di € 50,00 per sinistro e per persona.
Trasporto sanitario	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzi di € 2.000,00 per sinistro.	In assenza di ricovero, intervento chirurgico o gessatura, per ogni sinistro è previsto lo scoperto del 20% con il minimo di € 50,00.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Premessa

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da **AXA MPS Danni** a: Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance)
Via Carlo Pesenti 121-123 - 00156 ROMA
Numero Verde 800 300 433 (per chiamate dall'Italia) Tel. +39.06.42.11.57.45 (per chiamate dall'estero) Fax +39.06.47.40.742

Le prestazioni garantite da **AXA MPS Danni** sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

La garanzia prevista in questa SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

La garanzia opera sulla base delle seguenti condizioni, valide per le seguenti formule di copertura: "Assistenza" e "Assistenza Plus".

COSA ASSICURO

Art. E.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza

Entro i limiti ed alle condizioni del contratto, le prestazioni operano in caso di **guasto, incidente della circolazione, incendio**, furto, atto vandalico e sono valide per il **veicolo** assicurato:

- sempre mediante il contatto telefonico con la **Centrale operativa**, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno;
- con il limite di 3 **sinistri** per **veicolo** e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo **sinistro**;
- entro il limite del **massimale** previsto per ciascun tipo di prestazione;
- con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'**Assicurato** soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative.

Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'**Assicurato** viene richiamato entro le successive 48 ore.

Nel caso in cui l'**Assicurato** si trovi all'estero, alla tempistica prevista devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

Art. E.2 - Estensione territoriale

Le prestazioni operano per eventi accaduti nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vati-

cano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, del Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera.

Le prestazioni operano anche per eventi accaduti negli altri stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**, le cui sigle internazionali indicate non siano barrate.

In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni operano a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del **veicolo** si verifichino in uno dei paesi nei quali è valida la garanzia.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza, sebbene compresi nell'elenco soprariportato.

Art. E.3 - Garanzia Assistenza base – Le prestazioni

La **Centrale operativa**, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del **veicolo** e per il quale abbia essa stessa organizzato il soccorso stradale, organizza ed eroga 24 ore su 24, tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni e limitazioni indicate negli appositi articoli.

La **Centrale operativa**, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al **sinistro**. La **Centrale operativa** stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

a) Informazioni

Mediante la **Centrale operativa**, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- concessionari delle case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di furgoni;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

b) Soccorso stradale

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di **guasto**, come da Glossario, (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), **incidente** della circolazione, **incendio**, atto vandalico, che comportano l'immobilizzo del **veicolo** coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni sono fornite, su valutazione della **Centrale operativa** di AXA Assistance, anche qualora il **sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'**Assicurato** AXA Assistance organizza e tiene a carico i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage**: se il **veicolo** può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno).

Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'**Assicurato**.

- **Traino**: se il **veicolo** non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Assistenza

assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l'**Assicurato**, presso l'officina generica più vicina.

Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il **veicolo** viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina.

In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'**Assicurato**, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'auto soccorritore. Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un'officina meccanica, l'**Assicurato** rinuncerà all'eventuale "secondo traino" presso un'officina, per effettuare le riparazioni del caso.

ATTENZIONE: In caso di trasporto verso destinazione diversa da officina meccanica o deposito del soccorritore, è necessario per legge che l'**Assicurato** sottoscriva uno scarico di responsabilità nei confronti del soccorritore.

• **Recupero difficoltoso:** se il **veicolo** è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale. L'intervento è effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi.

Si specifica che:

- la prestazione "Soccorso Stradale" opera a condizione che il **veicolo**, al momento del **sinistro**, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, durante la circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
- nel **massimale** per il recupero difficoltoso, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'auto soccorritore (secondo traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del **veicolo** presso il deposito dell'auto soccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; sono incluse anche le eventuali spese di custodia del **veicolo** presso il deposito dell'auto soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. È esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di **AXA MPS Danni** per la custodia del **veicolo**
- in caso di **guasto** o **incidente** avvenuto in autostrada, l'operatore della **Centrale operativa** fornisce informazioni specifiche all'**Assicurato**.

c) Trasferimento del carico trasportato (garanzia non valida per i camper)

Qualora, a seguito di traino del **veicolo**, si renda necessario il trasferimento del carico trasportato, la **Centrale operativa** organizzerà il trasporto del **veicolo** fino ad un deposito indicato dal conducente dove sia possibile scaricare la merce trasportata, sempreché questo si trovi entro un raggio di 50 km (ovvero massimo 100Km A/R) dal luogo di fermo.

Una volta depositata la merce, l'**Assicurato** potrà chiamare nuovamente la **Centrale operativa** per richiedere il trasporto del **veicolo** scaricato fino al più vicino punto di assistenza così come previsto dalla prestazione "Soccorso stradale".

La **Centrale operativa** terrà a proprio carico i costi sostenuti per i trasporti effettuati.

AXA Assistance e/o **AXA MPS Danni** declinano qualsiasi responsabilità in merito a tempi di consegna e integrità della merce, ancorché si tratti di merce deperibile/refrigerata.

d) Taxi sul luogo di fermo

La **Centrale Operativa** può organizzare, per l'**Assicurato** che abbia richiesto il "Soccorso stradale", un servizio di accompagnamento con taxi o **veicolo** a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo messo a disposizione da AXA Assistance di autosoccorso, per permettere all'**Assicurato** di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione. A titolo esem-

plificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'auto soccorritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'auto soccorritore all'albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del **veicolo**, così come previsto dalla prestazione "Spese di soggiorno";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'auto soccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all'aeroporto qualora l'**Assicurato** rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione "Rientro al domicilio/proseguimento del viaggio";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'auto soccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'**Assicurato** usufruisca della prestazione "Veicolo in sostituzione".
- AXA Assistance tiene a proprio carico i costi relativi indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, AXA Assistance rimborsa i costi sostenuti dall'**Assicurato** per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla **Centrale operativa**, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del **massimale** sopra indicato.

e) Spese di soggiorno (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'**Assicurato**)
In caso di **guasto, incidente, incendio**, atto vandalico che comportano un immobilizzo del **veicolo**, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla **Centrale operativa** o in caso di furto totale del **veicolo** stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni.

Si specifica che:

- in caso di furto totale si richiede all'**Assicurato** di presentare alla **Centrale operativa** la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del **veicolo**.

f) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

In caso di **guasto, incidente, incendio**, atto vandalico che comportino un immobilizzo del **veicolo**, o che non può essere utilizzato, o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla **Centrale operativa** o in caso di furto totale del **veicolo** stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell'**Assicurato** e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'**Assicurato** ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o la prosecuzione del viaggio non può essere richiesta se si è già proceduto con la richiesta di un soggiorno.

Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe o fornendo all'**Assicurato**, in Italia un **veicolo** a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.

Si specifica che:

- al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- in caso di furto totale o parziale subito, si richiede all'**Assicurato** di presentare alla **Centrale operativa** la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;

Assistenza

- nel caso in cui il rientro o il proseguimento del viaggio venga effettuato con aereo classe turistica o in treno prima classe, le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'**Assicurato** e degli eventuali passeggeri;
- l'eventuale **veicolo** sostitutivo è messo a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Veicolo in sostituzione".

g) Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se, in caso di **guasto, incidente, incendio**, atto vandalico avvenuto all'estero, il **veicolo** subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del **veicolo** in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il **veicolo**, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

Quanto precede vale anche in caso di furto quando il **veicolo** viene recuperato dopo il rientro dell'**Assicurato** in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del **veicolo**.

h) Veicolo in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)

Se il **veicolo** assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del **veicolo** in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di **guasto, incidente, incendio**, atto vandalico AXA Assistance mette a disposizione dell'**Assicurato** un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 q.li, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.

Qualora al momento del **sinistro** il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) AXA Assistance mette a disposizione dell'**Assicurato** un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 q.li, per un periodo iniziale di massimo 3 giorni (a chilometraggio illimitato) in attesa di conoscere l'effettivo tempo di riparazione ed eventualmente prolunga il noleggio fino ad un massimo totale di 5 giorni.

In caso di furto totale del **veicolo**, la **Centrale operativa** mette a disposizione dell'**Assicurato** un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 q.li alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo di 10 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al **sinistro**.

L'**Assicurato** deve presentare alla **Centrale operativa** copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

La prestazione è a carico di AXA Assistance.

La prestazione può essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.

Al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

AXA Assistance, su specifica richiesta invia un taxi per recarsi presso la società di noleggio. Il servizio prevede la stessa modalità per la restituzione del **veicolo** noleggiato.

Si specifica che:

- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- il **veicolo** sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la **Centrale operativa**, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;

- al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- l'**Assicurato**, su richiesta di AXA Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risulti il tempo di immobilizzo necessario ad eseguire le riparazioni del **veicolo**.

i) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Nel caso la riparazione del **veicolo** necessiti più di 3 giorni o nell'eventualità di un ritrovamento del **veicolo** dopo un furto, la **Centrale operativa** supporta l'**Assicurato** per il recupero del **veicolo**, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso soluzioni alternative, le più idonee per il recupero:

- un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il **veicolo** riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell'**Assicurato**;
- un soccorso stradale, nel caso in cui il **veicolo** riparato si trovi entro 100 Km dal domicilio abituale dell'**Assicurato**;
- per il recupero del **veicolo** dopo la riparazione/ritrovamento, sono a carico di AXA Assistance le spese sostenute.
- un taxi, nel caso in cui il **veicolo** riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l'**Assicurato** ha il proprio domicilio abituale; AXA Assistance autorizza e tiene a proprio carico le spese.

l) Rimpatrio salma (prestazione valida all'estero)

In caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero dovuto ad **incidente** stradale, la **Centrale operativa** organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine. Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. Nel **massimale** sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Sono a carico di AXA Assistance i costi.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'**Assicurato** abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

j) Consulto medico telefonico

La **Centrale operativa**, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'**Assicurato** per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a **infortunio** o malattia improvvisa. Il servizio medico della **Centrale operativa**, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'**Assicurato** o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La **Centrale operativa** non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere quanto necessario.

k) Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all'estero)

Qualora il servizio medico della **Centrale operativa** consigli, a seguito di **infortunio** o **malattia improvvisa** dell'**Assicurato**, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la **Centrale operativa** organizza:

Assistenza

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- l'assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario avviene con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della centrale operativa:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, se necessario vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

AXA Assistance può richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'**Assicurato**.

I) Pronto intervento cristalli

In caso di **incidente, guasto, incendio** che abbia causato la rottura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del **veicolo** indicato in **polizza** la **Centrale operativa** invia sul posto un riparatore specializzato dotato dell'attrezzatura adatta ad eseguire la sostituzione; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il **veicolo** stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del **sinistro**, in grado di effettuare la sostituzione. AXA Assistance tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del riparatore, nonché quelle relative all'eventuale trasporto del **veicolo** stesso al centro di riparazione. Tutte le altre spese sono a carico dell'**Assicurato**.

COME AMPLIARE LA GARANZIA ASSISTENZA BASE

(OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Art. E.4 Garanzia Assistenza Plus – Le prestazioni

a) Soccorso stradale

Le prestazioni riportate in questo paragrafo non rientrano nel **massimale** unico.

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di **incidente** da circolazione, **incendio, guasto** (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), atto vandalico, che comportino l'immobilizzo del **veicolo** coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni sono fornite, su valutazione della **Centrale operativa** di AXA Assistance, anche qualora il **sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'**Assicurato** AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage** (riparazione del **veicolo** sul luogo dell'immobilizzo): se il **veicolo** in caso di **guasto** può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'**Assicurato**.
- **Traino**: in caso di **sinistro** la **Centrale operativa** organizza il traino del **veicolo** presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, oppure, in accordo con il cliente, presso un'officina generica in grado di riparare il **veicolo** purché questa ultima non si trovi ad una distanza chilometrica maggiore rispetto al punto di assistenza autorizzato. Il soccorso stradale è fornito, su valutazione della **Centrale operativa** di AXA Assistance, anche qualora il **sini-**

stro abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il **veicolo** viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'**Assicurato**, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'auto soccorritore.

Qualora l'**Assicurato** indichi come destinazione un'officina in grado di riparare il **veicolo** più lontana del punto autorizzato della casa costruttrice, o un'altra destinazione, o nel caso in cui decida successivamente di spostare il **veicolo** presso un'altra officina, la **Centrale operativa** attiva la prestazione di "trasporto veicolo" che rientra tra le prestazioni Assistenza Plus a **massimale** unico.

b) Prestazioni Assistenza Plus con massimale unico

A seguito dell'erogazione di una prestazione di soccorso stradale oppure nel caso in cui il **veicolo** assicurato sia stato oggetto di furto totale, qualora l'**Assicurato**, impossibilitato all'utilizzo del **veicolo**, necessiti di assistenza ha diritto alle prestazioni tecniche e mediche di seguito riportate nei limiti del **massimale**:

- informazioni;
- furgone sostitutivo;
- recupero difficoltoso;
- rientro al domicilio;
- prosecuzione del viaggio;
- taxi per consegna o recupero furgone in sostituzione;
- autista sostitutivo;
- ricerca, prenotazione e spese di albergo;
- trasporto veicolo in Italia;
- invio pezzi di ricambio;
- anticipo spese riparazione veicolo;
- abbandono legale;
- anticipo cauzione civile e penale;
- assistenza legale;
- dissequestro del veicolo;
- rientro/assistenza figli minori;
- consulto medico;
- invio medico generico;
- servizio di accompagnamento o taxi.

c) Prestazioni mediche

A seguito dell'erogazione di una prestazione di soccorso stradale, la **Centrale operativa** garantisce, qualora necessarie, le seguenti prestazioni mediche:

c.1) Consulto medico in viaggio

In caso di urgenza conseguente a **infortunio** o malattia improvvisa, il servizio medico della **Centrale operativa**, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'**Assicurato** o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, fornisce:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
- reperimento dei mezzi di soccorso;

Assistenza

- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La **Centrale operativa** non fornisce diagnosi o prescrizioni e mette rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere quanto necessario.

c.2) Invio medico generico

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della **Centrale operativa** giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'**Assicurato**, la **Centrale operativa** invia un medico generico convenzionato sul posto.

Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la **Centrale operativa** organizza il trasferimento in ambulanza dell'**Assicurato** presso il centro di primo soccorso più vicino.

In caso di emergenza la **Centrale operativa** non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

d) Rimpatrio salma

In caso di decesso dell'**Assicurato** dovuto ad **incidente** stradale, la **Centrale operativa** organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese/città di origine.

Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali/locali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il relativo costo non rientra nel **massimale** unico.

e) Rimpatrio veicolo

Nel caso in cui il **veicolo** subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il **veicolo**, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata. Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il costo non rientra nel **massimale** unico.

COSA NON ASSICURO

Art. E.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'**Assicurato** risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- f) circolazione stradale di veicoli non previsti in **polizza** (vedi **Glossario, veicolo** assicurato);
- g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
- h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- i) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
- j) uso improprio del **veicolo** e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
- k) conduzione del **veicolo** da persona non autorizzata dal **proprietario** o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del **veicolo** a norma delle disposizioni di legge vigenti;

- l) conduzione del **veicolo** in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- m) circolazione del **veicolo** al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente;
- o) appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);

La **Centrale operativa** non rimborsa:

- p) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla **Centrale operativa**, a meno che non si tratti di i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**. In caso di mezzi di soccorso attivati dalle forze dell'ordine e fatturati al cliente, viene riconosciuto il rimborso fino alla concorrenza del **massimale**; in ogni caso l'**Assicurato** dovrà fornire oltre alla fattura/ricevuta di pagamento anche il verbale delle forze dell'ordine intervenute;
- q) le spese di riparazione (manodopera compresa) del **veicolo**, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la **Centrale operativa**, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del **veicolo**, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

Si specifica che:

- a) la **Centrale operativa** non si assume responsabilità per eventuali restrizioni condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati;
- b) le prestazioni dell'Assistenza Plus sono garantite fino alla rimessa in funzione del **veicolo** coperto da assicurazione; le richieste dell'**Assicurato** legate al recupero del **veicolo** riparato devono pervenire entro le 48 ore successive alla data di rimessa in funzione del veicolo.
- c) in caso di Assistenza, sono esclusi i **veicoli**:
- con massa complessiva a pieno carico superiore a 70 q.li;
 - con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
 - non assicurati per la copertura **RCA** obbligatoria;
 - adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi;
- d) le prestazioni di Assistenza non sono operanti:
- se il **veicolo** si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
 - per immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- e) Assistenza Plus: in caso di furgone sostitutivo si procede al noleggio di mezzi di portata utile massima di 14 q.li e per periodi non superiori a 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui la centrale operativa reputi opportuno una soluzione di noleggio differente. Il noleggio non è garantito qualora l'**Assicurato** non sia in grado di fornire il deposito cauzionale con carta di credito richiesto dall'agenzia di noleggio. Sono escluse le spese di carburante, il mancato rimbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del **veicolo** in un paese diverso da quello di presa in consegna) salvo nel caso in cui venga fornito il **veicolo** a noleggio per rientro dall'estero, le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla **Centrale operativa**;
- f) in caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione. La **Centrale operativa** sceglie la categoria alberghiera garantendo un minimo pari a 3 stelle;

Assistenza

- g) gli anticipi di spese/cauzione penale (arresto per fatti legati alla circolazione del **veicolo**) sono erogati esclusivamente all'estero e la garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la **Centrale operativa** ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'**Assicurato** deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa;
- h) in caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero sono escluse le spese relative a: cerimonia funebre ed inumazione, eventuale recupero della salma e soggiorno del familiare;
- i) nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente.

Disposizioni e limitazioni

La **Centrale operativa** si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di **sinistro** o di sospenderne in ogni istante l'esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.

La **Centrale operativa** non prende in carico gli eventi conseguenti a:

- mancato contatto con la **Centrale operativa** o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Inoltre, si specifica che:

- a) la **Centrale operativa** non è ritenuta responsabile di:
- ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'**Assicurato** o da chi per esso.
- b) la **Centrale operativa** non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- c) la **Centrale operativa** opera al meglio nell'interesse dell'**Assicurato** e in una logica di ottimizzazione dei costi; in caso di mancanza di accordo con dell'**Assicurato** si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
- d) La prestazione non è operante:
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della **Centrale operativa**;
 - quando un altro trasportato è in grado di guidare il **veicolo**;
 - nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l'**Assicurato**.

Art.E.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. E.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:

- **Rientro o prosecuzione del viaggio** (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'**Assicurato**)

Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla **Centrale operativa**.

- **Rimpatrio del veicolo dall'estero**

Sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il **sinistro**, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. AXA Assistance non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di **accessori** e parti del **veicolo**, altri danneggiamenti da parte di **terzi** durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

- Veicolo in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)

Sono esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe.

- Rimpatrio della salma

Sono escluse dalla prestazione le spese relative:

- alla cerimonia funebre e l'inumazione;
- all'eventuale recupero della salma;
- al soggiorno del familiare.

- Trasferimento/Rimpatrio sanitario

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della **Centrale operativa**, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludono all'**Assicurato** la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'**Assicurato** o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

COME MI ASSICURO**Art. E.7 - Limiti di esposizione – Garanzia Assistenza base**

I **massimali** indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l'**Assicurato** avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico. Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l'**Assicurato** consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell'assicurato, organizzato dalla **Centrale operativa**, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all'**Assicurato**, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

Art. E.8 - Limiti di esposizione – Garanzia Assistenza Plus

Il **massimale** unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del **veicolo** per le quali il **massimale** è illimitato sia per **sinistro** sia per numero di **sinistri** per anno.

In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il **massimale**, il costo è a carico dell'**Assicurato**. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla **Centrale operativa** al momento del **sinistro** con l'indicazione del relativo importo. L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della **Centrale operativa** per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.

In caso di erogazione della prestazione "Veicolo in sostituzione", la **Centrale operativa** sosterrà il costo del noleggio fino alla concorrenza stimata massima di € 800,00 e si riserva di richiedere all'assicurato il rimborso della quota eventualmente eccedente tale sotto **massimale**, una volta ricevuta la fattura definitiva dalla società di autonoleggio.

Assistenza

Nei limiti del **massimale** previsto le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l'**Assicurato** avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico. Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l'**Assicurato** consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell'assicurato, organizzato dalla **Centrale operativa**, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all'**Assicurato**, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, note).

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

I limiti di indennizzo sotto indicati sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Condizioni Comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. E.1)	Le garanzie sono prestate con il limite massimo di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro.	=====

Garanzia Assistenza Base (Art. E.3)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
b) Soccorso Stradale Recupero difficoltoso	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,00 per evento, compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi per il recupero	=====
c) Trasferimento del carico trasportato (garanzia non valida per i camper)	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,00 per sinistro.	=====
d) Taxi sul luogo di fermo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per sinistro.	=====
e) Spese di soggiorno	La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 600,00 complessivi e fino a € 75,00 per notte e per persona.	=====
	In caso di furto totale la garanzia è prestata fino ad un massimo di 3 giorni.	=====
f) Rientro o prosecuzione del viaggio	La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 600,00 complessivi e non può essere erogata se si è già usufruito della prestazione: e) Spese di soggiorno.	=====
g) Rimpatrio del veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.500,00 per evento.	=====
h) Veicolo in sostituzione	La garanzia è prestata per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato, in caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico. Inoltre, è prestata per un periodo massimo di 10 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al sinistro, in caso di furto totale.	=====
i) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto	In caso di soccorso stradale la garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.500,00 per evento. In caso di utilizzo di un taxi, la garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per evento.	=====
l) Rimpatrio salma	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per assicurato.	=====
k) Trasferimento/Rimpatrio sanitario	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro.	=====

NORME CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONELA RESPONSABILITÀ
CIVILE AUTOVEICOLIGARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLOINFORTUNI DEL
CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

DANNI ALLE MERCI
TRASPORTATENORME
CHE REGOLANO
IL SINISTRO

Assistenza

Garanzia Assistenza Plus (Art. E.4)		
Il massimale è aggregato per sinistro e per polizza ed è pari a € 1.500,00 per un massimo di 3 sinistri per anno.		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Soccorso stradale in caso di urgenza	La garanzia è prestata con il massimale illimitato.	=====
Auto in sostituzione	La garanzia è prestata per un periodo massimo di 30 giorni.	=====
Rimpatrio della salma e Rimpatrio del veicolo	La garanzia è prestata con il massimale illimitato.	=====
Anticipi di spese/cauzione penale	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro.	=====

Premessa

AXA MPS Danni si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di: Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Tutela Legale

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero Verde 800 44 83 46 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39. 06 42 11 5789 (per chiamate dall'estero)

Fax +39. 06 48 70 326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'**Assicurato** può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie **Tutela Legale** seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione **Tutela Legale**, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

La garanzia prevista in questa SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

Art. F.1 - Tutela legale

Assicura la **Tutela Legale**, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'**Assicurato** per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Le garanzie vengono prestate al **Proprietario**, al **Locatario** in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del **veicolo** indicato in **Polizza** e precisamente:

- a) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il **risarcimento** di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di **terzi**;
- b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un **incidente** stradale;
- c) la difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli **Assicurati** di denunciare il **sinistro** nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli **Assicurati** vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- d) l'anticipo della cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di **incidente** stradale.
- e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;

Tutela legale

- f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del **veicolo** a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
- g) le controversie contrattuali riguardanti i **veicoli** assicurati;
- h) l'opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa **Polizza**, la garanzia viene prestata unicamente a favore del **Contraente**; qualora il **Contraente** non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del **Contraente** stesso. Sono inoltre compresi i seguenti oneri non ripetibili dalla Controparte:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Art. F.2 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al **sinistro** si protragga attraverso più atti successivi, il **sinistro** stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico **sinistro**:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. F.3 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione **R.C.A.** cui si riferisce.

Art. F.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui al precedente Art. F.1 - Tutela legale, valgono altresì in favore del **Contraente**

come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi **veicolo** pubblico o privato diverso da quello identificato in **polizza**, siano coinvolti in incidenti stradali.

COSA NON ASSICURO

Art. F.5 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- se il conducente non è abilitato alla guida del **veicolo** oppure se il **veicolo** è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria **R.C.A.**, salvo che l'**Assicurato**, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del **veicolo** in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Tutela legale (Art F.1)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Tutela legale	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 15.000, ⁰⁰ per ogni sinistro.	=====
Spese per l'intervento di un legale domiciliatario	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 2.500, ⁰⁰ per ogni sinistro.	=====
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500, ⁰⁰ per ogni sinistro.	=====

Danni alle merci trasportate

La garanzia prevista in questa SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

COSA ASSICURO

Art. G.1 – Danni alle merci trasportate

L'assicurazione viene stipulata a garanzia dei danni e/o perdite materiali e diretti che le merci di proprietà del **Contraente** ed inerenti la sua attività produttiva e/o commerciale, ad eccezione di quelle escluse più avanti indicate, possano subire quando trasportate a bordo del **veicolo** indicato in **polizza**. La presente garanzia non potrà quindi, in nessun modo, essere invocata quale assicurazione della responsabilità del vettore stradale.

AXA MPS Danni rimborsa i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a cagione di:

- a) **incendio**, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- c) collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro stesso.

COSA NON ASSICURO

Art. G.2 - La garanzia NON copre

- a) carte valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, oggetti d'arte o d'antiquariato;
- b) pelli grezze e/o semilavorate, pellicce, prodotti farmaceutici;
- c) materiale foto-ottico ed audiovisivo, apparecchi radio, TV, HI-FI, HI-TECH, telefonia, computer e relativi **accessori**;
- d) merci infiammabili, esplodenti o pericolose;
- e) merci deperibili da trasportarsi con autoveicoli muniti di impianto frigorifero;
- f) autoveicoli, animali vivi, masserizie, merci usate o già danneggiate.

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

- a) dolo o colpa grave del **Contraente**, di suoi rappresentanti o dipendenti;
- b) atti od omissioni commessi dal **Contraente** sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;

- c) furto, rapina o sottrazione delle merci, comunque perpetrati;
- d) appropriazione indebita, ammanco, smarrimento, mancata consegna;
- e) bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, contaminazione, caduta di colli sia all'esterno che all'interno dell'autoveicolo indicato in **polizza**;
- f) inidoneità dell'autoveicolo e/o rimorchio per il trasporto e la protezione delle merci;
- g) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
- h) cattivo stivaggio sull'autoveicolo indicato in **polizza**, cattiva preparazione delle merci al trasporto, da chiunque effettuati;
- i) operazioni di carico e/o scarico, con qualsiasi mezzo effettuate;
- j) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- k) intolleranza alle variazioni di temperatura.

Sono altresì esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- l) ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un rischio assicurato;
- m) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- n) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- o) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentavi a tale scopo;
- p) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- q) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- r) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici; atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- s) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

COME MI ASSICURO

Art. G.3 – Contributo e limite dell'indennizzo annuo

AXA MPS Danni mette a disposizione del **Contraente** assicurato un contributo annuo per uno o più **sinistri** verificatisi durante il periodo di validità della garanzia, in caso di danni o perdite alle merci trasportate oggetto di assicurazione garantiti a termini di **polizza**. Detto contributo costituisce il limite annuo massimo dell'**indennizzo** e della prestazione dovuta da **AXA MPS Danni**, intendendosi comprensivo – al lordo della **franchigia** di **polizza**, qualora applicabile – sia del danno o perdita subiti dalle merci che delle spese necessarie al contenimento del danno.

L'impegno di **AXA MPS Danni** si intenderà pienamente e definitivamente assolto, anche anticipatamente rispetto al periodo di scadenza della **polizza**, ad avvenuta **liquidazione** del limite annuo massimo d'**indennizzo**.

Art. G.4 – Condizioni essenziali

La validità della garanzia è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- che il **Contraente** abbia un proprio interesse assicurabile sulle merci oggetto di assicurazione e che i rischi del trasporto siano a suo carico;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Danni alle merci trasportate

- che il trasporto venga effettuato nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
- che non siano state stipulate, anche da soggetti diversi, altre assicurazioni contro i danni alle merci trasportate dall'autoveicolo indicato in **polizza**.

Art. G.5 – Rimpiazzo ed esclusione del deprezzamento

In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, **AXA MPS Danni** risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta, anche se questa non sia stata valutata separatamente, ed indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. G.6 – Validità territoriale – Sospensione della garanzia durante le traversate marittime

L'assicurazione ha validità per i trasporti che l'autoveicolo indicato in **polizza** effettua entro i limiti territoriali dei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, U.E., Stato di Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Norvegia.

Resta convenuto tra le Parti che la garanzia si intende sospesa quando il veicolo indicato in **polizza** si trovi a bordo di navi traghetto o **Ro-Ro**.

Art. G.7 – Periodo di validità della garanzia

Il periodo di validità della presente garanzia ha inizio e scadenza come indicato in **polizza** ed è valida per tutti i **sinistri** verificatisi durante detto periodo.

Art. G.8 – Durata dell'assicurazione

Ogni assicurazione ha inizio dal momento in cui il **veicolo** indicato in **polizza**, con a bordo le merci assicurate, lascia il luogo di partenza; l'assicurazione continua durante l'ordinario corso del viaggio specificato nel documento di trasporto, comprese - per un periodo massimo di 24 ore ciascuna - le eventuali soste intermedie riferentisi alla normale esecuzione del viaggio, e termina con la riconsegna delle merci al destinatario o a chi per esso e comunque non oltre la mezzanotte del secondo giorno dall'arrivo delle merci stesse nella località finale di destino. Durante le eventuali soste intermedie la garanzia contro i rischi di **incendio**, esplosione e scoppio è prestata a condizione essenziale che il **veicolo** indicato in **polizza**, con a bordo le merci assicurate, sia parcheggiato in aree o locali adeguatamente protetti e sorvegliati.

Art. G.9 – Plurima assicurazione

In deroga a quanto previsto dall'art. 1910 del c.c. resta convenuto tra le Parti che qualora dovesse risultare l'esistenza di altra/e assicurazione - ancorché contratte separatamente, anche da altri soggetti rispetto al **Contraente** assicurato, presso la medesima Società così come presso altri assicuratori - a copertura dei danni e/o perdite subite dalle merci trasportate a bordo del **veicolo** indicato in **polizza**, la presente garanzia si intenderà priva di operatività e validità, pur in presenza di **premio** già versato, le Parti attribuendo a tali altre assicurazioni validità esclusiva.

Art. G.10 – Valore massimo assicurabile

Le Parti convengono che il valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse del **Contraente** assicurato, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e che detto valore è costituito dal prezzo d'acquisto delle merci (ovvero dal costo di produzione, qualora le merci siano prodotte dal **Contraente**) maggiorato delle spese di trasporto sostenute.

Art. G.11 – Franchigia

La **franchigia** di **polizza** viene stabilita nella forma “pagamento integrale eccedendo”; volendo con questo le Parti intendere:

- che la **liquidazione** del contributo verrà effettuata previa deduzione della **franchigia** di **polizza** qualora la perdita o il danno alle merci trasportate, maggiorati delle spese di contenimento del danno, risultino inferiori al limite annuo massimo d'**indennizzo** messo a disposizione da **AXA MPS Danni**, ovvero
- che la **liquidazione** del contributo verrà effettuata senza deduzione di alcuna **franchigia** qualora il danno o la perdita, maggiorati delle spese di contenimento del danno, risultino superiori al limite annuo massimo d'**indennizzo** messo a disposizione da **AXA MPS Danni**.

Art. G.12 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni **sinistro** regolarmente denunciato, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo**, ciascuna delle Parti può recedere da questa sezione del contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso esercitato dal **Contraente** ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata, il recesso esercitato da **AXA MPS Danni** ha invece effetto dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Danni alle merci trasportate (Art G.1)

Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Danni alle merci trasportate	Limite di € 2.000,00 per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità della garanzia.	Franchigia di € 100,00 nella forma “pagamento integrale eccedendo”

Norme che regolano il sinistro

Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile Auto

Art. H.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del **sinistro** deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008 ("Modulo di constatazione amichevole", c.d. Modulo Blu o Modulo CAI). La predetta denuncia deve essere presentata per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni (Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 – Filiale Sud o sinistri.banca@axa.it)**. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla **polizza** ed al **sinistro** così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**.

A fronte di omissione o ritardi (ai sensi dell'Art 1913 c.c.) nella presentazione della denuncia di **sinistro**, o nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, **AXA MPS Danni** ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto erogare.

Art. H.2 - Procedura per il risarcimento del danno derivante da circolazione stradale (D.P.R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)

Le informazioni relative all'assicurazione **R.C.A.** che forniamo non costituiscono contenuto contrattuale. Riteniamo comunque utile fornire sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al **risarcimento** dei danni da circolazione.

La **liquidazione** dei sinistri può avvenire sulla base di diverse procedure, a secondo della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:

A) PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (Art 149 del C.D.A.)

In caso di **sinistro**, qualora ricorrano i seguenti presupposti, si applica la procedura di **risarcimento** diretto in base alla quale **AXA MPS Danni** risarcisce al proprio **Assicurato**, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di **incidente** (danni al **veicolo**, alle cose trasportate di proprietà dell'**Assicurato** o del conducente, nonché lesioni di lieve entità - minori o uguali al 9% di postumi- subite dal conducente del **veicolo** assicurato):

- il **sinistro** deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il Conducente del **veicolo** assicurato non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del **sinistro** deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia oppure imprese estere aderenti all'accordo risarcimento diretto.

La Convenzione NON si applica alle macchine agricole, ai veicoli non targati (macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del **veicolo**) né ai ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura ex DPR 6-3-2006 n. 153. Nel caso non sia applicabile la procedura di **risarcimento diretto**, il danneggiato dovrà richiedere il **risarcimento** al danneggiante e alla sua Società di assicurazione con la procedura di **risarcimento** ordinaria indicata alla successiva lettera C). In presenza delle condizioni sopra

descritte, il **Contraente**, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del **sinistro**, deve inviare alla Società di assicurazione richiesta di **risarcimento** mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax. La richiesta di **risarcimento** deve contenere:

- il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Società di assicurazione;
- la descrizione del fatto;
- la generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.

Inoltre, in caso di lesioni personali o decesso della persona del Conducente, oltre agli elementi sopra indicati, la richiesta deve contenere:

- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte;
- la dichiarazione attestante che il **Contraente** non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie oppure, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati a pag. 97

Alla richiesta di **risarcimento** deve essere allegato il "Modulo CAI", oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del **sinistro**. Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, **AXA MPS Danni** richiederà al **Contraente**, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.

B) PROCEDURA DI "RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO"

Ai sensi dell'art. 141 del **Codice delle Assicurazioni Private** i danni subiti dal **terzo** trasportato devono essere risarciti dalla Società di assicurazione del **veicolo** sul quale il trasportato era a bordo entro il **massimale** minimo come da D.Lgs. 198 del 06/11/2007, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. Resta fermo il diritto al **risarcimento** dell'eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione del responsabile civile se il **veicolo** di quest'ultima è coperto da un **massimale** superiore a quello minimo. Per ottenere il **risarcimento**, il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del **veicolo** sul quale era a bordo al momento del **sinistro** la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 del **Codice delle Assicurazioni Private**.

C) PROCEDURA DI RISARCIMENTO PREVISTA DALL'ART. 148 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Quando non siano applicabili le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b), il **Contraente** o gli aventi diritto potranno richiedere il **risarcimento** dei danni subiti alla Società di assicurazione del **veicolo** ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del **sinistro**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il **Contraente** potrà avvalersi della procedura di **liquidazione** prevista dall'art. 148 del **Codice delle Assicurazioni Private**, allegando il "Modulo CAI" compilato in ogni sua parte ed indicando:

- per i sinistri con soli danni a cose:
 - il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
 - luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Norme che regolano il sinistro

- per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
 - il codice fiscale;
 - l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali;
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati a pag. 97.

Art. H.3 - Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.D.A.)

AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di **risarcimento**, con apposita comunicazione inviata al **Contraente**, indica una congrua offerta di **risarcimento** del danno. La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del **sinistro** sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel **sinistro**.

In caso di richiesta incompleta fornita dal **Contraente**, **AXA MPS Danni** richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Qualora il **Contraente** dichiara di accettare la somma offerta, **AXA MPS Danni** è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine **AXA MPS Danni** corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella **liquidazione** definitiva del danno.

In caso di mancata risposta entro 30 giorni dall'offerta, **AXA MPS Danni** provvederà a versare la somma offerta entro i successivi 15 giorni.

Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti di **AXA MPS Danni**. In caso di **sinistro** avvenuto con **veicolo** non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Art. H.4 - Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al **risarcimento** in caso di **sinistro** da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'**incidente** (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Art. H.5 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del **risarcimento** del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA MPS Danni non riconosce le spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. **L'Assicurato** è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche nella fase processuale.

Art. H.6 - Incidenti stradali con controparti estere

A) INCIDENTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI

In caso di **incidente** stradale provocato in Italia da un **veicolo** immatricolato all'estero, per il **risarcimento** dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO.

Se l'**incidente** ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'**incidente** ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di **risarcimento**, provvederà ad incaricare della trattazione del **sinistro** il corrispondente nominato dalla Società di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di **risarcimento** non permettono di individuare chiaramente la Società di assicurazione del **veicolo** estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del **veicolo**, sia per rintracciare la Società di assicurazione e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

B) INCIDENTI ALL'ESTERO CON VEICOLI ESTERI

1. DANNI SUBITI IN UNO DEI PAESI DEL SISTEMA CARTA VERDE A CAUSA DI UN VEICOLO IMMATRICOLATO IN UNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Chi ha subito un danno all'estero:

- in uno degli stati del sistema **Carta Verde**;
 - da un **veicolo** immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della particolare procedura prevista dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) - Capo V - Articoli 151 e seguenti.

Per individuare l'assicuratore estero del **veicolo** che ha provocato l'**incidente** e il mandatario per la **liquidazione** dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere alla Consap (www.consap.it).

Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la **liquidazione** dei sinistri nominato in Italia, entro 3 mesi dalla richiesta di **risarcimento** non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di **risarcimento**, il danneggiato può chiedere l'intervento di Consap S.p.A. gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - F.G.V.S. (www.consap.it), quale organismo di **indennizzo** nazionale.

2. ALTRI CASI

In caso di **incidente** all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di **risarcimento** va inviata all'assicuratore e/o **proprietario** del veicolo estero (esempio: **incidente** in Marocco provocato da un veicolo immatricolato in Marocco; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o **proprietario** del veicolo marocchino).

Se però il veicolo che ha causato l'**incidente** è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'**incidente** è accaduto, la richiesta di **risarcimento** va inviata al Bureau del paese dell'**incidente**, purché il **sinistro** sia avvenuto in uno dei paesi del sistema della **Carta Verde**. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni **Carta Verde** (esempio: **incidente** provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di **risarcimento** va inviata al Bureau svizzero).

In questo caso l'UCI non fornisce alcuna assistenza.

Art. H.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, il **Contraente**, all'atto del rinnovo del contratto, può decidere di rimborsare alla Società di assicu-

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Norme che regolano il sinistro

razione gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in tal modo potrà conservare la propria classe la merito (vedi art. B.10 “Forma tariffaria Bonus/Malus VAN punto 20) Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati).

Il **Contraente** potrà conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare e valutare così l'opportunità di procedere o meno al rimborso, inviando richiesta direttamente a Consap S.p.A. - Servizio Stanza di compensazione (www.consap.it).

I contenuti puntuali della richiesta sono riportati nel modello a pagina 98.

Una volta pervenuta la richiesta, la “Stanza di compensazione” comunica a mezzo lettera l'importo del **risarcimento** e i riferimenti bancari necessari per effettuare il pagamento. Se il **Contraente** lo ritiene conveniente, potrà rimborsare il **sinistro** corrispondendo il relativo importo. In tal caso Consap provvederà a rilasciargli l'attestazione di avvenuto pagamento con la quale questi potrà recarsi presso la propria Società di assicurazione per richiedere la riclassificazione del contratto e una nuova **attestazione sullo stato del rischio**.

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente e può essere esercitata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il **sinistro** non rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, il **Contraente** potrà rivolgersi direttamente alla Società di assicurazione per conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare ed eventualmente corrisponderlo.

Art. H.8 - Determinazione dell'ammontare del danno in caso di sinistro - Danni causati da veicolo non assicurato

La garanzia rimborsa entro i limiti dei **massimali** di legge vigenti al momento del **sinistro**. La **liquidazione** viene effettuata secondo i criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalla normativa di legge vigente. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'**Assicurato** ha diritto al valore del **veicolo** come previsto all'Art. H.13 - Determinazione dell'ammontare del danno. L'**Assicurato** può procedere alla riparazione del **veicolo**, tenendo a proprio carico la differenza tra il valore del **veicolo** e il costo della riparazione. Per le lesioni personali **AXA MPS Danni** indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente esclusivamente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.

Cosa fare in caso di sinistro Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

Art. H.9 - Obblighi in caso di sinistro

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3, del c.c., **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del **Contraente** o **Assicurato** in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del **risarcimento** del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **AXA MPS Danni**.

AXA MPS Danni non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Cosa fare in caso di sinistro per i Danni al veicolo

Art. H. 10 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di **sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, anche ottemperando alle eventuali

disposizioni di **AXA MPS Danni** prima della riparazione. Le spese sostenute sono a carico di **AXA MPS Danni**;

- b) i sinistri debbono essere denunciati a **AXA MPS Danni** entro 3 giorni da quando il **Contraente** e/o l'**Assicurato** ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto;
- c) in caso di furto, atto vandalico/doloso o sociopolitico, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia a **AXA MPS Danni** e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. Qualora il furto o l'atto vandalico/doloso si sia verificato in uno Stato estero, l'**Assicurato**, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana;
- d) l'**Assicurato** deve mettere a disposizione il **veicolo** per l'ispezione da parte di un incaricato di **AXA MPS Danni**. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'**Assicurato**, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**;
- e) l'**Assicurato** deve conservare le tracce del **sinistro** e le parti sostituite fino a **liquidazione** del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- f) in ogni caso l'**Assicurato** non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del **veicolo** danneggiato alla più vicina officina o rimessa;
- g) l'**Assicurato** deve presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

Inoltre, per le seguenti Garanzie, l'**Assicurato** deve:

- **Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi:** presentare il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui preposti ufficialmente e delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del **sinistro**, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia.
- **Garanzia Business Protetto:**
 - *Perdita delle chiavi del veicolo:* presentare regolare fattura o altro documento probante le spese sostenute e copia conforme della denuncia fatta alle autorità;
 - *Rimborso delle spese per ripristino air-bag e pretensionatori cinture di sicurezza:* presentare fattura o altro documento probante le spese sostenute;
 - *Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione:* presentare i documenti giustificativi delle spese sostenute;
 - *Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo:* presentare copia della denuncia alle autorità competenti;
 - *Danni ai locali di proprietà:* presentare tutti i documenti e le prove utili a dimostrare il danno e la sua entità;
 - *Rimborso tassa di proprietà:* presentare copia della documentazione di pagamento;
 - *Duplicato documenti:* presentare copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato;
 - *Rimborso spese di immatricolazione:* in caso di furto o rapina presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti, in caso di incendio copia del verbale dei Vigili del fuoco;
 - *Immatricolazione o passaggio di proprietà:* presentare copia della documentazione attestante le spese sostenute;
 - *Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità:* presentare copia della documentazione at-

Norme che regolano il sinistro

- testante le spese sostenute e del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità;
- *Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale*: presentare la denuncia di furto, le ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche;
 - *Contributo per ripristino film e pellicole adesive del veicolo*: presentare la fattura di riparazione;
 - **Garanzia Camper Protetto**:
 - *Contribuito per perdita dei bagagli*: presentare copia della denuncia alle autorità competenti;
 - *Rimborso tassa di proprietà*: presentare copia della documentazione di pagamento;
 - *Duplicato patente di guida*: presentare copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato;
 - *Immatricolazione o passaggio di proprietà*: presentare copia della documentazione attestante le spese sostenute;
 - *Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità*: presentare copia della documentazione attestante le spese sostenute e del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità;
 - *Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale*: presentare la denuncia di furto, le ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche.

Art. H.11 - Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'**indennizzo**.

Art. H.12 – Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Il valore attribuibile al **veicolo** assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da Infocar di Quattroruote utilizzata da **AXA MPS Danni** al momento del **sinistro**. Qualora non siano disponibili si farà riferimento alle quotazioni medie di mercato al momento del **sinistro** riportate da altre pubblicazioni specializzate. Viceversa sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. H.13 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di danno parziale **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo** in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del **degrado d'uso** e del deprezzamento commerciale. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai tempari ANIA e/o ai prontuari dei tempi di riparazione ed al listino prezzi delle parti di ricambio delle case costruttrici.

L'**indennizzo** non può superare, nel limite della **somma assicurata** indicata in **polizza**, il valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**. In caso di danno totale **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo**, nel limite del capitale indicato in **polizza**, in base al valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**, dedotto il valore di recupero.

Viene considerato "danno totale" ogni danno che sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**. Relativamente alla garanzia **Danni alle merci trasportate**, la constatazione del danno dovrà stabilire la natura, la causa e l'entità dello stesso.

L'entità del danno è costituita dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui si trova a seguito del **sinistro**; quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso di **AXA MPS Danni**, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Art. H.14 – Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si tiene conto dell'IVA, sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'**Assicurato** la tenga a suo carico.

Art. H.15 - Rimborso della spesa di acquisto

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, verificatosi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, del **veicolo** indicato in **polizza** l'**indennizzo** viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- in caso di danno parziale la **liquidazione** viene effettuata senza tener conto del **degrado d'uso** né, in caso di sottoassicurazione, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- in caso di danno totale **AXA MPS Danni** rimborsa, nel limite della **somma assicurata** indicato in **polizza**, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del **veicolo**, compresi gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** stabilmente installati, comprensiva del valore del **veicolo** eventualmente ceduto in permuta o rottamato.

La spesa d'acquisto deve essere comprovata da idonea documentazione fiscale. Sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'**Assicurato** lo scoperto e il minimo eventualmente indicati in **polizza** e riportati nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Art. H.16 - Pagamento dell'indennizzo

AXA MPS Danni si impegna a formulare all'**Assicurato** un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di **AXA MPS Danni**; si impegna altresì a pagare all'**Assicurato** la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Per la garanzia furto, in caso di mancato ritrovamento del **veicolo**, **AXA MPS Danni** indennizza l'**Assicurato**, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire la documentazione richiesta all'Art. H.17 – Documenti da consegnare in caso di sinistro per i Danni al veicolo.

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di indennizzare l'**Assicurato**, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il **veicolo** oggetto di perdita totale con un **veicolo** omologo.

Sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo scoperto ed il relativo minimo eventualmente indicati in **polizza** e riportati nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Relativamente alla garanzia **Danni alle merci trasportate**, la **liquidazione** dei danni, dedotta l'eventuale **franchigia** qualora applicabile, verrà effettuata in conformità a quanto stabilito nella sezione COME MI ASSICURO della Sezione G – Danni alle merci trasportate. Il pagamento dell'**indennizzo** avverrà, contro rilascio di quietanza, entro i 30 giorni successivi a quello in cui il **Contrattante** assicurato avrà ottemperato agli obblighi in caso di **sinistro**.

Art. H.17 – Documenti da consegnare in caso di sinistro per i Danni al veicolo

L'**Assicurato** deve far pervenire a **AXA MPS Danni** i seguenti documenti:

a) In caso di Furto o rapina totale del veicolo:

- il certificato di proprietà (o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento)

Norme che regolano il sinistro

mento) con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;

- le chiavi del **veicolo** assicurato (comprese quelle dell'eventuale antifurto);
- una procura notarile a vendere, se richiesta da **AXA MPS Danni**, al fine di agevolare l'eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
- in caso di ipoteca sul **veicolo**, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, **AXA MPS Danni** si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

In caso di furto avvenuto all'estero l'**Assicurato** deve presentare la documentazione di cui alla lettera c) dell'Art. H.10 - Obblighi in caso di sinistro.

b) In caso di Furto o rapina parziale del veicolo:

- il certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento;
- la copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e consegna, rilasciato dalla competente Autorità.

c) In caso di danno totale da Incendio, esplosione o scoppio

- il certificato di proprietà (o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento) e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di **veicolo** non iscritto al P.R.A.;
- la copia dell'originale del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

d) In caso di danno parziale da Incendio, esplosione o scoppio

- il certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento;
- la copia dell'originale del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

In caso di **Incendio** conseguente da atto vandalico o doloso di **terzi** l'**Assicurato** deve presentare denuncia all'Autorità competente allegandone copia alla denuncia di **sinistro** inoltrata ad **AXA MPS Danni**.

e) Relativamente alle garanzie Eventi naturali, Kasko e Atti vandalici e eventi sociopolitici

- In caso di perdita totale del **veicolo**:
 - l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo** assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale;
 - Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.
- In caso di danno parziale:
 - Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

Art. H.18 – Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate

AXA MPS Danni ha la facoltà di:

- a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del **veicolo**;
- b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
- c) sostituire il **veicolo** in luogo di pagare l'indennizzo;
- d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del **veicolo** dopo il **sinistro**, corrispondendone il controvalore.

Art. H.19 – Ritrovamento del veicolo rubato

L'**Assicurato** è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del **veicolo** rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente **AXA MPS Danni**.

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato prima della liquidazione dell'**indennizzo**, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dell'art. H.13 – Determinazione dell'ammontare del danno.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'**indennizzo** sarà computato in detrazione all'**indennizzo** stesso.

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato successivo alla liquidazione dell'**indennizzo**, l'**Assicurato** s'impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del **veicolo** a soggetti indicati da **AXA MPS Danni** mediante la sottoscrizione di idonea procura. L'**Assicurato** ha, tuttavia, la facoltà, di evitare il trasferimento della proprietà del **veicolo**, restituendo a **AXA MPS Danni** l'**indennizzo** ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di **polizza**.

Art. H.20 – Rivalsa

I diritti e le azioni che il **Contraente** o l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto possono avere verso i **terzi** passano di diritto a **AXA MPS Danni**, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del Conducente del **veicolo** se autorizzato, nonché del **Contraente**, dell'**Assicurato** e dei loro familiari e/o trasportati, **AXA MPS Danni** rinuncia all'esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Art. H.21 – Arbitrato

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'**Assicurato**, che conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Cosa fare in caso di sinistro Danni alle merci trasportate

Art. H.22 - Obblighi in caso di sinistro

Il **Contraente** assicurato, in caso di **sinistro**, si obbliga a:

- comunicare ad **AXA MPS Danni**, appena vengono a sua conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- produrre la documentazione fotografica delle merci danneggiate in seguito al **sinistro**;
- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; **AXA MPS Danni** ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce;
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di **rivalsa** contro ogni eventuale **terzo** responsabile;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Norme che regolano il sinistro

- compiere, a richiesta di **AXA MPS Danni** che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- astenersi dal transigere e/o riscuotere **indennizzo** alcuno da **terzi** responsabili, senza preventivo consenso scritto di **AXA MPS Danni**;
- fornire ad **AXA MPS Danni** ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del c.c.. Il **Contraente** assicurato deve inoltre provare l'entità del danno, che questo rientri nella copertura assicurativa, e la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'**indennizzo**.

A tal fine il **Contraente** assicurato deve:

- consegnare i documenti del trasporto, la documentazione fotografica ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del **sinistro**;
- consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con altro soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa (qualora il caso ricorra);
- esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci nonché comprovanti la legittimazione all'indennizzo.

Cosa fare in caso di sinistro Infortuni del conducente

Art. H.23 – Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia dell'**infortunio** con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di **AXA MPS Danni** entro 3 giorni dall'**infortunio** o dal momento in cui il **Contraente**, l'**Assicurato** od i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. H.24 – Criteri di indennizzabilità

L'assicurazione è valida purché la Morte o l'Invalidità permanente si siano verificate entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio**, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

AXA MPS Danni corrisponde l'**indennizzo** per le conseguenze oggettivamente constatabili, dirette ed esclusive dell'**infortunio**, avvenuto durante il periodo di validità della **polizza**, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'**infortunio** può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'**infortunio**, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'**indennizzo** per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'**infortunio**, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, ferme le percentuali della Tabella 4.

La valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata con rinuncia da parte di **AXA MPS Danni** all'applicazione della **franchigia** prevista dalla legge sugli infortuni sul lavoro.

Se dopo il pagamento di un **indennizzo** per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio** ed in conseguenza di questo, l'**Assicurato** muore, **AXA MPS Danni** corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'**indennizzo** pagato e la somma assicurata alla garanzia "Morte", ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'**indennizzo** per invalidità permanente non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'**Assicurato** muore per causa indipendente dall'**infortunio** denunciato dopo che l'**indennizzo** sia

stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, **AXA MPS Danni** paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Nel caso invece l'**indennizzo** non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, **AXA MPS Danni** paga l'importo spettante a termini di **polizza** agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. H.25 – Condizioni di valutazione

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso.

Se la lesione comporta minorazione o menomazione di un organo o di un arto, anziché la perdita totale, le percentuali stabilite nella Tabella 4 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

Per l'asportazione parziale di una falange terminale delle dita, **AXA MPS Danni** riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. Nei casi non specificati la valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dal suindicato allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente, tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino al limite del 100%.

Art. H.26 – Pagamento dell'indennizzo

AXA MPS Danni si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di **AXA MPS Danni**. **AXA MPS Danni** si impegna altresì a pagare all'**Assicurato** la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi. Il pagamento dell'**indennizzo** è effettuato in Italia ed in valuta corrente anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'**Assicurato**.

Art. H.27 – Controversie - Arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni le Parti, di intesa fra di loro, possono deferire la controversia a due medici, nominati uno per parte. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

E' data facoltà al collegio medico di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una prov-

Norme che regolano il sinistro

visionale sull'**indennizzo**.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; l'**Assicurato** conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'**indennità** spettantegli. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. H.28 – Rinuncia alla rivalsa

Qualora l'**infortunio** sia imputabile a responsabilità di **terzi**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.

Tabella 4 - **Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente**

Perdita totale di	destro	sinistro
• arto superiore	85%	75%
• avambraccio	75%	65%
• mano	70%	60%
• arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
• arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
• piede	50%	50%
• pollice	28%	23%
• indice	15%	13%
• mignolo	12%	12%
• medio	12%	12%
• anulare	8%	8%
• alluce	7%	7%
• ogni altro dito del piede	3%	3%
• facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
• facoltà visiva di un occhio	35%	35%
• capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
• capacità uditiva di un orecchio	15%	15%

Cosa fare in caso di sinistro Assistenza

Art. H.29 - Come denunciare il sinistro - Come richiedere l'assistenza

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il **sinistro** e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie.

L'**Assicurato** potrà telefonare alla **Centrale operativa**, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 300 433 oppure per le chiamate dall'estero al numero di Roma +39 06 421 157 45. Oppure, se non può telefonare, può inviare un Fax ad AXA Assistance al numero +39 06 47 40 742.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. La targa del **veicolo**
3. Nome e Cognome
4. Numero di **polizza**
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la **Centrale operativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Gli interventi di **assistenza** devono essere di norma disposti direttamente dalla **Centrale operativa** ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione. Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del **veicolo**, l'**Assicurato** deve fornire l'indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il **veicolo**.

In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del **veicolo** danneggiato; in tale eventualità, l'**Assicurato** deve mettere a disposizione il **veicolo** danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di **AXA MPS Danni**.

Qualora l'**Assicurato** non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. H.30 - Onere della prova

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di **polizza**.

Art. H.31 - Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l'assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all' Art. G.29 - Come denunciare il sinistro - Come richiedere l'assistenza.

Cosa fare in caso di sinistro Tutela legale

Art. H.32 - Insorgenza del sinistro

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al **sinistro** si protragga attraverso più atti successivi, il **sinistro** stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico **sinistro**:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. H.33 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale

L'**Assicurato** deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi **sinistro** nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. In caso di **sinistro** rientrante nella procedura di **Risarcimento Diretto**, l'**Assicurato** deve denunciare il **sinistro** entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lettera a) dell'Art. F.1 - Tutela legale (mancata accettazione dell'offerta).

L'**Assicurato** ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di **sinistro**.

Se l'**Assicurato** non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'**Assicurato** non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'**Assicurato** deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'**Assicurato** ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o con AXA Assistance.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Art. H.34 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'**Assicurato** richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del **sinistro**, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. H.35 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di **sinistro**, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'**Assicurato** presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. H.33 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come l'Impresa, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'**Assicurato** non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'**Assicurato** e l'Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'**Assicurato** di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'**Assicurato** del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. H.36 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'**Assicurato** i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. H.37 - Termini per il risarcimento

AXA Assistance si impegna a formulare all'**Assicurato** un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Appendici di vincolo

I) per i veicoli locati in “leasing”

Clausola n. 1

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al **Contraente** sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di **polizza**, **AXA MPS Danni** si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del **premio** comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

In caso di **sinistro** che provochi danni al veicolo assicurato l'**indennizzo** verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

II) per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

Clausola n. 2

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La **polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio a favore dell'Ente vincolatario, e pertanto **AXA MPS Danni** si obbliga per la durata della **polizza** stessa a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

Appendici di vincolo

- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di **sinistro** che provochi danni al veicolo assicurato l'**indennizzo** senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal **Contraente**.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

Norme del codice civile

Art. 1888 - **Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **polizza** di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al **periodo di assicurazione** in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **premio** convenuto per il primo anno. Se il **sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il **sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1901 - **Mancato pagamento del premio**

Se il **Contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

(...)

Le Fonti normative

Art. 1907 - **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **sinistro**, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1915 - **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'**Assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'**Assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**Assicurato** verso i **terzi** responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**Assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'**Assicurato** è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 - **Circolazione di veicoli**

Il Conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei Conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il **proprietario del veicolo** o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952 - **Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di **premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Codice delle Assicurazioni Private

Art. 122 - **Veicoli a motore**

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la Responsabilità Civile verso i **terzi** prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, del Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del **locatario** in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga al-

l'art. 1896, comma 1, secondo periodo, del c.c. l'**Assicurato** ha diritto al rimborso del rateo di **premio**, relativo al residuo **periodo di assicurazione**, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'art. 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 129 - **Soggetti esclusi dall'assicurazione**

1. Non è considerato **terzo** e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo Conducente del veicolo responsabile del **sinistro**.
2. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati **terzi** e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'art. 2054, comma 3, del c.c. ed all'art. 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al **terzo** grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 - **Attestazione sullo stato del rischio**

(...)

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Art. 144 - **Azione diretta del danneggiato**

1. Il danneggiato per **sinistro** causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il **risarcimento** del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero **massimale** di **polizza** l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'**Assicurato** al **risarcimento** del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di **rivalsa** verso l'**Assicurato** nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Le Fonti normative

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di **sinistro** tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di **risarcimento** all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di **risarcimento diretto** riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'**Assicurato** o del Conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal Conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139. La procedura non si applica ai **sinistri** che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al **risarcimento** del danno subito dal **terzo** trasportato come disciplinato dall'art. 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di **risarcimento diretto**, è obbligata a provvedere alla **liquidazione** dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del **sinistro** e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale **liquidazione** definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il **risarcimento diretto** ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.

L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio **Assicurato** ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di **risarcimento diretto**.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
 - a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle Parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di **sinistro** e gli adempimenti necessari per il **risarcimento** del danno;
 - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il **risarcimento** del danno;
 - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni **accessori**;
 - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di **risarcimento diretto**.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli artt. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di **risarcimento diretto**.
3. L'IVASS vigila sul sistema di **risarcimento diretto** e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di **liquidazione** e la stabilità delle imprese.

MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI

Sezione 1 - Intestazione

Data

Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni

Sinistro del ... / ... / ... in località targa del danneggiato targa della controparte

Spett. Assicurazione
Via
Città

Sezione 2 - Contenuto della richiesta per danni a cose

Io sottoscritto/a (codice fiscale) proprietario/a del veicolo (indicare marca e modello) targato e assicurato con la Compagnia , chiedo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno in via/piazza località L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è (indicare marca, modello) targato assicurato per la responsabilità civile auto con la Compagnia con polizza n. intestata al Sig. (indicare nome e cognome dell'Assicurato)

Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del Conducente)

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell'incidente come indicate nell'allegato modulo blu).

..... (da riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d'identità)

Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra indirizzo codice fiscale , tel. , che può confermare la descrizione dell'incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.

(da riempire solo in caso di intervento delle forze di Polizia)

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche (indicare gli organi di polizia intervenuti)

Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per cinque giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo:

via (località) tel.

Firma

Sezione 3 - Contenuto della richiesta per danni alla persona del Conducente

Per danni alle cose trasportate appartenenti al Conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l'indicazione degli oggetti danneggiati.

Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a (codice fiscale) in qualità di Conducente del veicolo (comunicare marca e modello e targa) e assicurato con la Compagnia , ho riportato lesioni personali, chiedo il risarcimento del danno alla persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda comunicazione) le seguenti informazioni necessarie ai fini della formulazione dell'offerta di risarcimento da parte della Compagnia:

- età al momento del sinistro
- attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
- idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni
- attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (in caso di visita da parte di proprio medico legale)

La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subite è riportata nell'allegata consulenza di parte per la cui prestazione ho corrisposto l'importo di euro

Ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l'espressione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

Resto in attesa di Vostre comunicazioni.

Firma

Sezione 4 - Allegati alla richiesta di risarcimento

- Modulo di constatazione amichevole (Modulo BLU)
- Denuncia sinistro

**MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI
DEI SINISTRI LIQUIDATI - DA PRESENTARE ALLA CONSAP**

Spettabile
CONSAP S.p.A.
Via Yser, 14 - 00198 ROMA

Data

Oggetto: Richiesta di informazioni ai fini del possibile riscatto di sinistro CARD

Spettabile CONSAP,
io sottoscritto (cognome e nome)
residente a (città) - prov. ()
in via/piazza n°
assicurato con la Compagnia (nome Compagnia)
con polizza n°
a seguito del sinistro
rubricato dalla mia Compagnia con n°
avvenuto in data
tra il veicolo da me assicurato targa
ed il veicolo di controparte targa assicurato con la
Compagnia
chiedo
di conoscere l'importo del danno risarcito in regime CARD ai fini del possibile riscatto e ripristino della precedente classe di merito.

Con i migliori saluti.

Firma dell'Assicurato

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento giugno 2024

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA - (note societarie complete su www.axa-mps.it) e-mail: privacy@axa.it (di seguito anche "**AMAD**", il "**Titolare**" o la "**Compagnia**").



Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO - data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - via Aldo Fabrizi, 9 - c.a. Data Protection Officer - 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - via Aldo Fabrizi, 9 c.a. Data Protection Officer - 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AMAD ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴.

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione, etc); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità anticiclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

Per questa finalità, la Compagnia utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i dati giudiziari;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AMAD e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei dati telematici non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale).

Inoltre, è previsto un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile.

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Compagnia, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AMAD (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, etc.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria, etc. - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

① **Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative**

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - **l'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici);
 - **Il consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa-mps.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviare comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AMAD o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AMAD, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori/inter-

mediari, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.



A chi sono comunicati i dati?

In AMAD, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli, etc;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AMAD, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.



Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: [www.axa-mps.it/privacy/Binding Corporate Rules](http://www.axa-mps.it/privacy/Binding%20Corporate%20Rules)) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AMAD avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it

pagina bianca per esigenze tipografiche

pagina bianca per esigenze tipografiche

pagina bianca per esigenze tipografiche



axa-mps.it

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate al 01/06/2025

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia
Tel.: (+39) 06 51760.1, Fax: (+39) 06 51760551 - PEC: axampsdanni@legalmail.it

Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.